



Commissione  
europea



## Guida pratica per **Applicazione del procedimento europeo per le controversie di modesta entità**

ai sensi del Regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità

Giustizia  
e consumatori

# Indice

1. Introduzione .....	6
1.1. Obiettivo e finalità del procedimento europeo per le controversie di modesta entità .....	7
1.2. Contesto generale .....	7
1.3. Contesto storico e politico della proposta .....	9
1.3.1. La conferenza di Down Hall .....	9
1.3.2. Contesto politico .....	10
1.4. L'evoluzione del procedimento .....	10
1.4.1. Primi passi verso la proposta .....	10
1.4.2. Le negoziazioni e i sei principi .....	11
1.4.3. Le modifiche al regolamento europeo sulle controversie di modesta entità: una panoramica .....	12
1.5. Evoluzione della giustizia civile dell'UE e relazione con altri strumenti .....	13
1.5.1. Sviluppo di nuovi strumenti e abolizione dell'exequatur .....	13
1.5.2. Interazione con altri strumenti: l'ingiunzione di pagamento e il regolamento Bruxelles I (rifusione) .....	13
1.5.3. Strumenti europei di ADR e ODR .....	14
2. L'ESCP: ambito di applicazione .....	16
2.1. Ambito di applicazione materiale del regolamento .....	17
2.1.1. Valore limite della controversia europea di modesta entità .....	17
2.1.2. Oggetto: pecuniario e non pecuniario .....	18
2.1.3. Oggetto: materie escluse .....	18
2.1.4. Oggetto: materie incluse .....	19
2.1.5. Materia civile e commerciale: interpretazione della CGUE .....	20
2.2. Ambito di applicazione geografico del regolamento .....	24
2.2.1. Ambito geografico generale .....	24
2.2.2. Controversie transfrontaliere .....	24
2.3. Applicabilità temporale .....	25
2.4. L'applicabilità di altri strumenti dell'UE .....	25
2.4.1. Il regolamento Bruxelles I (rifusione) .....	25
2.4.2. Il regolamento sulla notificazione o comunicazione e il regolamento sull'assunzione delle prove .....	26

2.4.3. Il regolamento sul titolo esecutivo europeo e il regolamento sul procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento .....	26
2.4.4. Altri strumenti dell'UE .....	28
<b>2.5. Rapporto con il diritto nazionale.</b> .....	<b>28</b>
2.5.1. Diritto processuale nazionale .....	28
2.5.2. Diritto materiale nazionale .....	29
<b>3. Avvio del procedimento</b> .....	<b>30</b>
3.1. Avvio e assistenza pratica .....	31
3.2. L'organo giurisdizionale competente .....	31
3.2.1. Le norme UE sulla competenza giurisdizionale: Bruxelles I (rifusione) .....	31
3.2.2. Le norme locali o "nazionali" sulla competenza giurisdizionale .....	34
3.3. Utilizzo del modulo di domanda .....	34
3.3.1. Esame della domanda .....	34
3.3.2. Trattamento degli interessi .....	35
3.4. Costo della presentazione della domanda .....	35
3.5. Allegati al modulo di domanda .....	35
3.6. Invio della domanda all'organo giurisdizionale .....	36
3.7. Lingua .....	36
3.8. Conciliazioni giudiziarie .....	37
<b>4. Procedimento dopo la ricezione della domanda da parte del tribunale</b> .....	<b>38</b>
4.1. Rettifica o compilazione del modulo di domanda da parte dell'attore .....	39
4.1.1. Il tribunale verifica il modulo di domanda .....	39
4.1.2. Il tribunale informa l'attore se la controversia non rientra nell'ambito di applicazione dell'ESCP .....	39
4.1.3. Richiesta all'attore di completare o rettificare il modulo di domanda .....	39
4.2. Invio del modulo di domanda all'attore .....	40
4.2.1. Il tribunale invia copia del modulo di domanda A e del modulo C .....	40
4.2.2. Termine .....	40
4.2.3. Modalità di notificazione o comunicazione .....	40
4.3. Cosa può fare il convenuto al ricevimento del modulo di domanda .....	43
4.4. Domanda principale o domanda riconvenzionale che eccedono il valore limite .....	44
4.5. La domanda riconvenzionale .....	44
4.6. Termini .....	45
4.7. Lingua .....	45


5. Stabilire i fatti	46
5.1. Obbligo del tribunale per quanto riguarda le questioni oggetto di controversia	47
5.1.1. Il tribunale prende l'iniziativa per accertare i fatti	47
5.1.2. L'organo giurisdizionale determina l'assunzione e la natura delle prove	47
5.2. Informazioni supplementari dell'attore e del convenuto	47
5.3. Il tribunale decide di tenere un'udienza	48
5.3.1. Il tribunale deve tenere un'udienza solo se necessario	48
5.3.2. Il tribunale può rifiutare di tenere un'udienza	48
5.4. Assunzione delle prove	48
5.5. Uso delle TIC nelle udienze e nell'assunzione delle prove	49
5.6. Il ruolo del tribunale	50
5.6.1. Il tribunale determina la procedura	50
5.6.2. Il tribunale informa le parti su questioni procedurali	50
5.7. Termini di procedura	51
6. La sentenza	52
6.1. Emissione di una sentenza	53
6.1.1. Sentenza in contumacia: aspetti generali	53
6.1.2. Sentenza in contumacia: domanda riconvenzionale	53
6.2. Sentenza dopo aver ricevuto tutte le informazioni, anche dopo l'assunzione delle prove	53
6.2.1. In assenza di udienza	53
6.2.2. Dopo un'udienza	53
6.3. Forma, contenuto e notificazione della sentenza	54
6.3.1. Sentenza scritta da notificare o comunicare alle parti	54
6.3.2. Lingua della sentenza per la notificazione o comunicazione	54
6.3.3. Sentenza notificata alle parti	55
6.3.4. Spese	55
7. Riesame e impugnazione	56
7.1. Riesame ai sensi della procedura europea per le controversie di modesta entità	57
7.1.1. Motivi di riesame	57
7.1.2. Risultato di un riesame	58

7.2. Impugnazione.....	58
7.3. Rappresentanza legale in sede di riesame e di impugnazione.....	58
<b>8. Riconoscimento ed esecuzione.....</b>	<b>60</b>
8.1. Riconoscimento ed esecuzione: principi generali.....	61
8.1.1. Abolizione dell' <i>exequatur</i> .....	61
8.1.2. Procedimento di esecuzione: legge applicabile.....	61
8.2. Requisiti dell'ESCP: procedimento di esecuzione.....	61
8.3. Uso del certificato relativo a una sentenza.....	62
8.3.1. Modulo D.....	62
8.3.2. Lingua del certificato.....	62
8.4. Rifiuto e limitazione dell'esecuzione.....	63
8.4.1. Rifiuto dell'esecuzione in circostanze eccezionali.....	63
8.4.2. Procedura per impugnare un'esecuzione.....	63
8.4.3. Sospensione o limitazione dell'esecuzione.....	63
8.5. Procedimento per l'esecuzione della sentenza ESCP.....	64
8.5.1. Passi verso l'esecuzione.....	64
8.5.2. Autorità e agenzie esecutive.....	64
8.5.3. Problemi di lingua: implicazioni pratiche ai fini dell'esecuzione.....	64
8.6. Esecuzione delle conciliazioni giudiziarie.....	65
<b>9. Questioni finali.....</b>	<b>66</b>
9.1. Rappresentanza legale.....	67
9.1.1. Nessun obbligo di incaricare un avvocato per l'ESCP.....	67
9.1.2. Implicazioni sui costi dell'incaricare un avvocato.....	67
9.2. Informazioni e assistenza.....	67
9.2.1. Informazioni: aspetti generali.....	67
9.2.2. Informazioni e assistenza alle parti.....	68
9.3. Riesame dell'ESCP.....	69
<b>Materiale di riferimento e link.....</b>	<b>70</b>

# 1

CAPITOLO UNO

## Introduzione



## 1.1. Obiettivo e finalità del procedimento europeo per le controversie di modesta entità

Nel contesto degli obiettivi di garantire l'accesso alla giustizia e di costituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nell'UE, il procedimento europeo per le controversie di modesta entità ha l'obiettivo fondamentale di semplificare, accelerare e ridurre le spese delle controversie transfrontaliere di modesta entità all'interno dell'UE (cfr. articolo 1 e considerando 1, 7, 8 e 36).

A tal fine, la procedura pone l'accento sulla necessità di una relativa semplicità dei procedimenti, in particolare sul fatto che la procedura dovrebbe essere condotta in larga misura mediante moduli standard allegati al regolamento. Inoltre, il ruolo del tribunale è notevolmente rafforzato per quanto riguarda la gestione dello stato di avanzamento della causa e la determinazione delle questioni tra le parti in relazione alla controversia. Le parti possono ricorrere al procedimento senza la necessità di procurarsi assistenza legale, sostenendone le spese. L'obbligo per gli Stati membri di garantire l'assistenza pratica (articolo 11) aiuta le parti a seguire il procedimento senza consulenza legale. Il portale della giustizia elettronica dispone di una sezione dedicata al procedimento europeo per le controversie di modesta entità, compresi i moduli e le informazioni fornite dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 25. La decisione è esecutiva in altri Stati membri senza che sia

necessaria una procedura intermedia di riconoscimento ed esecuzione (nota come "exequatur").

Il procedimento è disponibile sia per i privati e i consumatori, per i quali può essere particolarmente appropriata, sia per le imprese (in particolare le piccole e medie imprese) che devono affrontare controversie transfrontaliere nell'ambito delle loro attività. L'obiettivo della rapidità del procedimento deve essere raggiunto rispettando i termini specifici stabiliti per le varie fasi. Anche la limitazione delle spese è un obiettivo importante e il tribunale è tenuto a garantire che le spese attribuite non siano sproporzionate rispetto al valore della controversia.

## 1.2. Contesto generale

Una delle principali preoccupazioni che continuano a essere espresse in merito al funzionamento dei sistemi giudiziari civili, in particolare per quanto concerne la possibilità per i cittadini di accedere agli organi giurisdizionali e ottenere un risarcimento in tempi rapidi e senza dover spendere ingenti somme di denaro per l'assistenza legale, riguarda l'ambito delle controversie di modesta entità. In questi casi, in particolare nel caso di azioni intraprese da singoli individui contro imprese o altri individui, il tempo, gli sforzi e le spese che ne derivano possono spesso essere eccessivamente sproporzionati rispetto al valore della controversia.

Per affrontare questo problema la maggior parte degli Stati membri ha elaborato procedure speciali compiendo sforzi concreti per semplificare, accelerare la risoluzione e ridurre i costi di tali controversie presentate da privati o piccole imprese<sup>(1)</sup>. Molte di queste procedure presentano caratteristiche comuni, come la limitazione delle spese attribuite, l'assenza di avvocati, la semplificazione delle norme probatorie e, in generale, l'attribuzione di una maggiore responsabilità alle autorità giudiziarie nella gestione delle cause e nell'ottenere una risoluzione rapida mediante sentenza o accordo tra le parti.

Le preoccupazioni che hanno condotto a tali iniziative nei sistemi giuridici nazionali sono tanto più presenti quando le controversie di modesta entità sono presentate al di là delle frontiere degli Stati membri dell'UE, dati gli ulteriori problemi derivanti dalla scarsa familiarità con le procedure in altri Stati membri e dalla necessità di lavorare in lingue diverse. Ciò ha portato alla creazione del procedimento europeo per le controversie di modesta entità (paragrafo 1.3) e all'istituzione di meccanismi ADR e ODR a livello UE, compresa la piattaforma ODR (paragrafo 1.5.3).



---

(1) Per una descrizione di alcune delle caratteristiche tipiche dei procedimenti nazionali per le controversie di modesta entità si rimanda al Libro verde – COM(2002) 746 def.; si veda il paragrafo 1.4.1 e la nota a piè di pagina 8 qui in basso.

## 1.3. Contesto storico e politico della proposta

### 1.3.1. La conferenza di Down Hall<sup>(2)</sup>

Date le difficoltà di cui al paragrafo precedente, era piuttosto logico supporre una prima iniziativa per esplorare la possibilità di istituire una procedura speciale a livello europeo per trattare le controversie dei consumatori e quelle di modesta entità. Pertanto, in occasione della conferenza tenutasi in Inghilterra durante la presidenza britannica del primo semestre del 1998, si è discusso della possibilità di istituire una procedura europea per il trattamento delle controversie dei consumatori e altre controversie di modesta entità.

La conferenza ha visto la partecipazione di un numero significativo di esperti di vari Stati membri della Comunità europea, nonché di rappresentanti delle istituzioni europee, ed erano stati presentati vari tipi di procedimenti usati in Europa e altrove<sup>(3)</sup>. Dalla conferenza era emerso un consenso generale sull'utilità di sviluppare, per le

controversie all'interno della CE, una procedura europea speciale per le controversie dei consumatori e altre controversie di modesto valore, specie in ragione della maggiore mobilità dei cittadini e del commercio transfrontaliero e delle evidenti difficoltà che si presentano ai privati e alle piccole imprese nel cercare di ottenere un risarcimento per tali controversie.

<sup>(2)</sup> La conferenza si è svolta al Down Hall di Hatfield Heath, nel Hertfordshire, il 22 e 23 giugno 1998. Un riferimento a questa conferenza e alla relazione che ne è scaturita si trova alle pagine 59-60 e nella nota 185 del Libro verde.

<sup>(3)</sup> Ad esempio, i delegati erano interessati a conoscere i procedimenti per controversie di modesta entità a Singapore, svolti online, e quelli usati a Lisbona per trattare le controversie di modesta entità tra consumatori e applicati altresì nella soluzione di alcuni casi transfrontalieri tra il Portogallo e la Spagna.

### 1.3.2. Contesto politico

Dopo l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam sono state fatte alcune dichiarazioni politiche, la più significativa delle quali si trova nelle conclusioni del vertice di Tampere, che è stata la prima occasione in cui i capi di governo della CE si sono incontrati per discutere di questioni di giustizia<sup>(4)</sup>. A ciò ha fatto seguito il programma di misure messe in atto per attuare le conclusioni di Tampere<sup>(5)</sup> successivamente ribadite nel programma dell'Aia<sup>(6)</sup>.

## 1.4. L'evoluzione del procedimento

### 1.4.1. Primi passi verso la proposta

Nel 2000 la Commissione europea ha preso l'iniziativa di pubblicare un questionario per stabilire la disponibilità allora esistente di procedimenti per controversie di modesta entità negli Stati membri della CE<sup>(7)</sup>. Ne è seguito un Libro verde, elaborato alla luce delle modifiche al trattato CE derivanti dal trattato di Amsterdam e dalle conclusioni di Tampere, contenente vari suggerimenti di azione per rispettare gli impegni politici già assunti, in particolare la necessità di un procedimento semplificato per le controversie di modesta entità al fine di facilitare l'accesso alla giustizia. Esso riguardava anche questioni legate a un'eventuale

---

<sup>(4)</sup> Cfr. considerando 4; i paragrafi 30 e 34 delle conclusioni, disponibili all'indirizzo [http://www.europarl.europa.eu/summits/tam\\_it.htm](http://www.europarl.europa.eu/summits/tam_it.htm), sono formulati nei seguenti termini per quanto riguarda le controversie di modesta entità: paragrafo 30: «Il Consiglio europeo invita il Consiglio a stabilire, sulla base di proposte della Commissione, norme minime che garantiscano... specifiche norme procedurali comuni per semplificare e accelerare la composizione delle controversie transnazionali di piccola entità in materia commerciale e riguardanti i consumatori...»; paragrafo 34: «In materia civile, il Consiglio europeo chiede alla Commissione di presentare una proposta al fine di ridurre ulteriormente le procedure intermedie tuttora necessarie per ottenere il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni o sentenze nello Stato richiesto. Inizialmente, tali procedure intermedie dovrebbero essere abolite per i titoli relativi alle cause di modesta entità in materia commerciale o relative ai consumatori...».

<sup>(5)</sup> Cfr. la sezione 1.B.4 del programma pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 15 gennaio 2001, C 12/1 a pag. 4; cfr. anche il considerando 5.

<sup>(6)</sup> Cfr. paragrafo 3.4.2 del programma pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 3 marzo 2005, C 53/1, pag. 53.

<sup>(7)</sup> Si veda la relazione di Evelyne Serverin dal titolo "Des Procédures de Traitement judiciaire des demandes de faible importance etc." pubblicata da Cachan, 2001, come indicato alla nota 2 a pagina 8 del Libro verde.

iniziativa per un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento per i crediti non contestati<sup>(8)</sup>.

La Commissione ha presentato una proposta di regolamento nel marzo 2005<sup>(9)</sup>, dopo aver precedentemente presentato la proposta di procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento<sup>(10)</sup>. Il regolamento europeo sulle controversie di modesta entità è entrato in vigore il 1° gennaio 2009.

### 1.4.2. Le negoziazioni e i sei principi

Dato che esisteva già un accordo politico generale sull'opportunità di istituire un procedimento europeo per le controversie di modesta entità per trattare le controversie transfrontaliere in alternativa ai procedimenti nazionali, le negoziazioni erano libere di concentrarsi sulla sostanza della procedura. Uno dei punti critici è stato stabilire il valore limite, ossia rispondere alla domanda «Che cos'è una controversia di modesta entità?»; alcuni Stati membri chiedevano un limite relativamente basso, mentre altri volevano un limite che consentisse di trattare la maggior parte delle cause promosse

dai consumatori. Un compromesso su questo tema è stato infine raggiunto durante le discussioni in seno al Parlamento europeo e al Consiglio.

Un momento chiave delle discussioni al Consiglio è stata l'adozione da parte dei ministri della giustizia di una serie di principi che dovevano costituire la base delle negoziazioni e della procedura stessa. Essi figurano in un documento della presidenza presentato ai ministri nel novembre 2005<sup>(11)</sup> e sono i seguenti:

- il procedimento europeo per le controversie di modesta entità dovrebbe svolgersi essenzialmente in forma scritta (cfr. articolo 5, paragrafo 1, e considerando 14);
- dovrebbe essere tenuta un'udienza qualora il tribunale lo ritenga necessario ;
- per garantire che la procedura sia accelerata ed efficiente, dovrebbero essere fissati termini in fasi specifiche;
- l'uso delle moderne tecnologie della comunicazione doveva essere incoraggiato per facilitare lo svolgimento delle udienze e l'assunzione delle prove (cfr. articolo 8 e articolo 9, paragrafo 1);

<sup>(8)</sup> Libro verde COM(2002) 746 def., pubblicato il 20 dicembre 2002; il Libro verde è menzionato nel considerando 6.

<sup>(9)</sup> COM(2005) 87 definitivo pubblicato il 15 marzo 2005.

<sup>(10)</sup> COM(2004) 173 definitivo pubblicato il 25 maggio 2004.

<sup>(11)</sup> Nota della Presidenza al Consiglio n. 15054/05, 29 novembre 2005; JUSTCIV 221/CODEC 1107.

- la rappresentanza legale non dovrebbe essere obbligatoria (cfr. articolo 10);
- il tribunale dovrebbe garantire che le spese recuperabili dalla parte soccombente siano proporzionate rispetto al valore della controversia (cfr. articolo 16).

Come si evince dal testo del regolamento, i principi di cui sopra sono stati effettivamente adottati e costituiscono una base importante per la procedura.

### 1.4.3. Le modifiche al regolamento europeo sulle controversie di modesta entità: una panoramica

Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità è stato valutato nel 2013<sup>(12)</sup>; nello stesso anno la Commissione europea ha pubblicato una relazione<sup>(13)</sup> e ha adottato una proposta<sup>(14)</sup> che modifica il regolamento. La conclusione principale è che la procedura ha facilitato il contenzioso transfrontaliero per le controversie di modesta entità nell'UE, riducendo le spese e la durata dei procedimenti. Tuttavia, la

procedura è stata sottoutilizzata a causa della portata limitata e della scarsa familiarità con la stessa nella prassi giuridica di alcuni Stati membri. Inoltre, sono state segnalate alcune lievi lacune nelle norme.

Nel 2015 è stato adottato il regolamento n. 2015/2421, che modifica il regolamento europeo sulle controversie di modesta entità. La versione modificata del regolamento europeo sulle controversie di modesta entità è entrata in vigore il 14 luglio 2017. L'emendamento più significativo è l'aumento del valore limite della procedura da 2 000 a 5 000 EUR (articolo 2). La maggior parte degli altri emendamenti mira a rafforzare l'uso delle tecnologie di comunicazione a distanza, anche per le udienze (articolo 8), e l'assunzione delle prove (articolo 9), nonché a permettere la notificazione per via elettronica dei documenti (articolo 13) e il pagamento a distanza delle spese di giudizio (articolo 15 bis).

Altri emendamenti sottolineano che il procedimento si svolge in forma scritta (articolo 5), rafforzano l'assistenza pratica alle parti (articolo 11) e chiariscono le norme relative ai requisiti minimi per il riesame (articolo 18). Si aggiungono nuove disposizioni riguardanti il requisito della proporzionalità delle spese di giudizio (articolo 15 bis), la lingua del certificato di esecuzione (articolo 21 bis) e l'esecuzione delle conciliazioni giudiziarie (articolo 23 bis).

<sup>(12)</sup> Valutazione dell'impatto socioeconomico delle opzioni strategiche per il futuro del Regolamento europeo sulle controversie di modesta entità, relazione finale, RDT-L05-2010, Deloitte, Bruxelles, 19.07.2013.

<sup>(13)</sup> COM(2013) 795 final.

<sup>(14)</sup> COM(2013) 794 final.

Inoltre, il regolamento n. 2015/2421 ha modificato una disposizione del procedimento d'ingiunzione di pagamento<sup>(15)</sup>. L'articolo 17 di tale regolamento prevede ora il trasferimento al procedimento europeo per le controversie di modesta entità nei casi in cui viene presentata opposizione contro l'ingiunzione di pagamento, laddove si applichi il procedimento europeo per le controversie di modesta entità.

## 1.5. Evoluzione della giustizia civile dell'UE e relazione con altri strumenti

### 1.5.1. Sviluppo di nuovi strumenti e abolizione dell'exequatur

Dall'entrata in vigore del regolamento europeo sulle controversie di modesta entità, sono stati introdotti diversi nuovi strumenti e quelli esistenti sono stati modificati. Una novità del regolamento europeo sulle controversie di modesta entità e del procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento è stata l'abolizione dell'exequatur, il procedimento che consente di riconoscere una sentenza di uno Stato membro per l'esecuzione in un altro Stato membro. Nel frattempo, anche lo strumento chiave nel settore delle controversie transfrontaliere, ossia il regolamento Bruxelles I (rifusione)<sup>(16)</sup>, ha abolito l'exequatur, ma senza le caratteristiche che facilitano la risoluzione delle controversie

di modesta entità. Inoltre, nel regolamento Bruxelles I (rifusione), i motivi per cui il rifiuto dell'esecuzione può essere invocato nello Stato membro di esecuzione, mediante un procedimento nazionale, sono più ampi ai sensi di tale regolamento rispetto a quelli previsti rispettivamente dal regolamento europeo sulle controversie di modesta entità e dal regolamento europeo sull'ingiunzione di pagamento, il che può accelerare l'esecuzione. Il capitolo 7 di questa guida tratta l'impugnazione e il riesame.

### 1.5.2. Interazione con altri strumenti: l'ingiunzione di pagamento e il regolamento Bruxelles I (rifusione)

I due regolamenti più strettamente collegati al regolamento sulle controversie di modesta entità sono il procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento e il regolamento Bruxelles I (rifusione), di cui al paragrafo 1.5.1 della presente guida. Il procedimento per le controversie di modesta entità e l'ingiunzione di pagamento sono stati negoziati nello stesso periodo e sono stati i primi due veri e propri procedimenti civili europei uniformi. Mentre il procedimento per le controversie di modesta entità si applica sia ai crediti contestati che a quelli non contestati nelle cause transfrontaliere per un valore massimo di 5 000 EUR, l'ingiunzione di pagamento si applica solo ai crediti non

<sup>(15)</sup> Regolamento n. 1896/2006.

<sup>(16)</sup> Regolamento n. 1215/2012.

contestati, ma la sua applicazione non si limita a un importo massimo. Come descritto al paragrafo 1.4.3 della presente guida, la relazione tra questi due strumenti è stabilita nell'articolo 17 del regolamento sull'ingiunzione di pagamento, che fa riferimento al procedimento per le controversie di modesta entità (ESCP) in caso di opposizione all'ingiunzione di pagamento, a condizione che la controversia rientri nell'ambito di applicazione di tale procedimento. Inoltre, si applicano norme speciali sulla notificazione degli atti di cui al regolamento sull'ingiunzione di pagamento (articolo 13, paragrafo 4, dell'ESCP). Per ulteriori dettagli, si veda il paragrafo 2.4.3 della presente guida.

Il regolamento Bruxelles I (rifusione) è importante per determinare quale tribunale sia competente per una controversia nell'ESCP ai sensi dell'articolo 4 del relativo regolamento. A tal fine, il modulo di domanda A fa riferimento alle norme sulla competenza giurisdizionale del presente regolamento. L'articolo 3 dell'ESCP, che definisce le controversie transfrontaliere, fa inoltre riferimento al presente regolamento per determinare il domicilio delle parti. Inoltre, alcuni termini utilizzati nell'ESCP devono essere interpretati con quelli del regolamento

Bruxelles I (rifusione), in particolare "materia civile e commerciale" ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1. Si veda il successivo paragrafo 2.4.1.

Altri strumenti importanti per l'applicazione dell'ESCP sono il regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti<sup>(17)</sup> e il regolamento sull'assunzione delle prove<sup>(18)</sup>, che si applicano come norme per difetto, nella misura in cui l'ESCP non include norme speciali in materia di notificazione o prove transfrontaliere. Si veda anche il paragrafo 2.4.2 di questa guida.

### 1.5.3. Strumenti europei di ADR e ODR

Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità dovrebbe essere visto anche nel contesto dell'obiettivo della giustizia civile dell'UE di risolvere le controversie nel miglior modo possibile. I sistemi alternativi di risoluzione delle controversie (ADR) che riguardano i consumatori e le controversie di minore entità per le quali l'ESCP è adatto sono sempre più importanti negli Stati membri. Per facilitare la risoluzione extragiudiziale delle controversie, la direttiva sulla mediazione del 2008<sup>(19)</sup> prevede norme minime per la mediazione nelle controversie transfrontaliere. Nel 2013, sono stati adottati

---

<sup>(17)</sup> Regolamento n. 1393/2007.

<sup>(18)</sup> Regolamento n. 1206/2001.

<sup>(19)</sup> Direttiva 2008/52/CE.

la direttiva sull'ADR per i consumatori (direttiva ADR)<sup>(20)</sup> e il regolamento sulla risoluzione delle controversie online dei consumatori (regolamento ODR)<sup>(21)</sup>. La direttiva ADR si applica sia ai casi nazionali che a quelli transfrontalieri e comprende norme sugli organismi e sulle procedure ADR, sulle informazioni da fornire ai consumatori e ai professionisti e sulla cooperazione tra gli organismi ADR e le autorità nazionali preposte. Il regolamento ODR ha creato una piattaforma online per la risoluzione delle controversie (la [piattaforma ODR](#)) attraverso la quale si possono presentare reclami che verranno risolti da organismi ADR nazionali competenti e qualificati<sup>(22)</sup>.



---

<sup>(20)</sup> Direttiva 2013/11/UE.

<sup>(21)</sup> Regolamento (UE) n. 524/2013.

<sup>(22)</sup> Si veda <http://www.odreurope.com/eu-odr-platform>

# 2

CAPITOLO DUE

## L'ESCP: ambito di applicazione



L'ambito di applicazione del regolamento è definito negli articoli 2 e 3 dell'ESCP. I più importanti sono il valore limite, l'oggetto e la natura transfrontaliera. Se una controversia esula dall'ambito di applicazione del regolamento, l'organo giurisdizionale ne informa l'attore. A meno che l'attore non ritiri la domanda, la controversia procede secondo le norme procedurali nazionali dello Stato membro in cui si svolge il procedimento (articolo 4, paragrafo 3).

## 2.1. Ambito di applicazione materiale del regolamento

Il regolamento stabilisce i due elementi dell'ambito di applicazione materiale del procedimento, ossia il valore limite delle controversie alle quali il procedimento si può applicare e l'oggetto delle controversie stesse. In generale, rientrano nell'ambito di applicazione le controversie il cui oggetto corrisponde alla definizione generale di "materia civile e commerciale", pur vigendo una serie di restrizioni ed esclusioni. L'espressione "civile e commerciale" è stata, a sua volta, ampiamente interpretata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.

### 2.1.1. Valore limite della controversia europea di modesta entità

Date le modifiche introdotte dal regolamento n. 2015/2421 (cfr. paragrafo 1.4.3 della presente guida), l'ESCP è applicabile alle controversie non superiori a 5 000 EUR. L'esistenza di un limite massimo si applica anche ai procedimenti nazionali per le controversie di modesta entità, ma la gamma di importi varia notevolmente tra gli Stati membri. Tale limite si applica anche a una domanda riconvenzionale e, se questa supera il limite, sia la domanda sia la domanda riconvenzionale sono conformi al diritto processuale nazionale (articolo 5, paragrafo 7).

L'articolo 2, paragrafo 1, stabilisce come deve essere determinato il valore della controversia. In primo luogo, il valore è stabilito alla data di ricevimento della domanda da parte dell'organo giurisdizionale competente per la determinazione della controversia. In secondo luogo, il valore è calcolato esclusi gli interessi richiesti sulla controversia principale, oltre alle spese e gli esborsi che potrebbero sommarsi ad essa. Tale restrizione non escluderebbe una controversia a sé stante, ad esempio, riguardante in via principale solo pagamenti d'interessi su un debito già rimborsato<sup>(23)</sup>.

---

<sup>(23)</sup> Si veda il successivo paragrafo 4.5 per le implicazioni del valore della domanda riconvenzionale nel determinare se la domanda rientri o meno nell'ambito di applicazione.

### 2.1.2. Oggetto: pecuniario e non pecuniario

Diversamente da quanto stabilito per l'ingiunzione di pagamento europea, che è limitata alle controversie aventi ad oggetto somme di denaro, le controversie non pecuniarie possono essere oggetto di controversia ai sensi dell'ESCP, come specificato nel modulo di domanda, al punto 7 (per la cui compilazione si rinvia al paragrafo 3.2 della presente guida). In una controversia di natura non pecuniaria l'attore potrebbe ad esempio chiedere un provvedimento per evitare la commissione di un illecito come la violazione o il danneggiamento della proprietà privata, o un provvedimento che garantisca l'adempimento di un'obbligazione contrattuale come la consegna di beni o un altro tipo di obbligazione. Ove la natura della controversia non sia pecuniaria, occorre definirne comunque il valore e deve trattarsi di un valore al di sotto del limite fissato nell'ESCP.

### 2.1.3. Oggetto: materie escluse

#### 2.1.3.1. Esclusioni generali

Nel regolamento talune materie sono espressamente escluse dall'ambito di applicazione materiale del procedimento, che altrimenti potrebbe ritenersi esteso a tutte le questioni rientranti nella "materia civile e commerciale". Sono escluse la materia fiscale, doganale e amministrativa, così come la responsabilità dello Stato per atti e omissioni nell'esercizio dei pubblici poteri (*acta iure imperii*). Se una

controversia ha ad oggetto tali materie escluse, di norma l'organo giurisdizionale che riceve la domanda ne disporrà il rigetto d'ufficio per incompetenza per materia rispetto al procedimento europeo per le controversie di modesta entità.

#### 2.1.3.2. Materie espressamente escluse dall'articolo 2, paragrafo 2

Il regolamento specifica inoltre altre materie che, pur rientrando nella nozione di materia civile e commerciale, sono escluse dall'ambito di applicazione. Tali esclusioni, più ampie e non del tutto simili a quelle specificate nel regolamento sull'ingiunzione di pagamento, sono stabilite dall'articolo 2, paragrafo 2, e sono riportate nel riquadro allegato.

- (a) stato o capacità giuridica delle persone fisiche;
- (b) regime patrimoniale fra coniugi o un rapporto che, secondo la legge applicabile, produce effetti comparabili al matrimonio;
- (c) obbligazioni alimentari derivanti da un rapporto di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità;
- (d) testamenti e successioni, comprese le obbligazioni alimentari derivanti dal decesso;

- (e) procedure di fallimento, procedure di liquidazione di società insolventi o di altre persone giuridiche, accordi giudiziari, concordati e procedure affini;
- (f) sicurezza sociale;
- (g) arbitrato;
- (h) diritto del lavoro;
- (i) affitto di beni immobili, ad eccezione delle controversie aventi ad oggetto somme di denaro; oppure
- (j) violazioni della vita privata e dei diritti della personalità, compresa la diffamazione.

## 2.1.4. Oggetto: materie incluse

### 2.1.4.1. Sentenza in contumacia: aspetti generali

Rientra principalmente nel campo d'applicazione del procedimento europeo per le controversie di modesta entità la materia considerata di **natura civile e commerciale**. Come stabilito dall'articolo 2, paragrafo 1, ai fini del regolamento il significato di questa espressione è indipendente dalla natura dell'organo giurisdizionale coinvolto nella trattazione della controversia e dal diritto nazionale degli Stati membri. Essa va inoltre intesa come conforme all'interpretazione autonoma dei termini utilizzati in altri strumenti dell'UE, compresi il regolamento Bruxelles I (rifusione) e il regolamento sull'ingiunzione di pagamento.

### 2.1.4.2. Significato di “materia civile e commerciale”

Pur non essendo definita nel regolamento, con questa espressione si vuole generalmente distinguere tra la materia civile, da un lato, e il diritto pubblico, dall'altro, distinzione su cui la Corte di giustizia si è pronunciata più volte, definendone la portata e l'effetto nel contesto dei vari strumenti. Nonostante la distinzione, la Corte di giustizia europea ha ritenuto che vi sono alcune materie di diritto pubblico che vanno comunque considerate come rientranti nella nozione di materia civile e commerciale. Ciò dipende in una certa misura dalle decisioni adottate dalla Corte di giustizia europea nell'interpretazione di altri strumenti, in particolare il regolamento Bruxelles I (rifusione) e i suoi predecessori. I dettagli di queste decisioni sono riportati nel paragrafo 2.1.5.

## 2.1.5. Materia civile e commerciale: interpretazione della CGUE

### 2.1.5.1. Un significato autonomo

In una serie di casi la Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che, al fine di garantire che i diritti e gli obblighi derivanti da determinati strumenti siano applicati in modo equo e uniforme, l'espressione "materia civile e commerciale" non può essere interpretata solo in riferimento a un dato ordinamento giuridico, ma deve acquisire un significato autonomo derivato dagli obiettivi e dall'impostazione della normativa UE di cui trattasi, nonché dai principi generali originati dall'intero insieme degli ordinamenti giuridici nazionali. La Corte ha ritenuto che, in generale, per stabilire se una controversia abbia o meno natura civile o commerciale vanno considerati due elementi:

- l'oggetto della controversia e quindi il fondamento e la natura dell'azione; e
- le parti in causa e la natura del loro rapporto.

Per una presa di posizione della CGUE in materia, si veda il caso *Apostolides/Orams*<sup>(24)</sup> in cui il tribunale ha riassunto la posizione rispetto al regolamento Bruxelles I [il predecessore del regolamento Bruxelles I (rifusione)] come segue:

«... È d'uopo rammentare che, per assicurare nella misura del possibile l'uguaglianza e l'uniformità dei diritti e degli obblighi derivanti dal regolamento n. 44/2001 per gli Stati membri e per le persone interessate, la nozione di "materia civile e commerciale" non deve essere intesa come un mero rinvio al diritto interno dell'uno o dell'altro Stato coinvolto. Tale nozione deve essere considerata quale nozione autonoma che va interpretata facendo riferimento, da un lato, alla ratio ed all'impianto sistematico del predetto regolamento e, dall'altro, ai principi generali desumibili da tutti gli ordinamenti giuridici nazionali. L'interpretazione autonoma della nozione di "materia civile e commerciale" porta ad espungere talune decisioni giurisdizionali dall'ambito d'applicazione del regolamento n. 44/2001, in ragione degli elementi che caratterizzano la natura dei rapporti giuridici fra le parti in causa o l'oggetto della lite...»


<sup>(24)</sup> (C-420/07 Racc. pag. I-3571), in particolare ai punti 41 e 42, in cui si fa riferimento, tra l'altro, alle cause *LTU Lufttransportunternehmen GmbH & Co KG/Eurocontrol*, (C-29/76 Racc. pag. 1541) e alla più recente causa *Lechoritou/Dimisiotis Omospondikis Dimokatias tis Germanias*, (C-292/05 Racc. pag. I-1519).

### 2.1.5.2. Azioni che coinvolgono un'autorità pubblica

Per quanto riguarda le controversie con la pubblica amministrazione, la Corte di giustizia ha precisato che non è di natura "civile o commerciale" la controversia fra la pubblica amministrazione e un privato qualora la prima abbia agito nell'esercizio della sua potestà d'imperio. La Corte ha pertanto operato una distinzione tra tali azioni, note come *acta iure imperii*, che in ogni caso non rientrano nella nozione di "materia civile o commerciale" ai fini dell'ESCP, e gli *acta iure gestionis*, ossia controversie generalmente di natura commerciale promosse dallo Stato e incluse in tale nozione. La CGUE si è espressa su questo punto anche nel caso *Apostolides*<sup>(25)</sup>:

«... La Corte ha altresì dichiarato che, sebbene talune controversie tra un'autorità pubblica e un soggetto di diritto privato possano essere sussunte nella nozione in discorso, la situazione è diversa qualora l'autorità pubblica agisca nell'esercizio della sua potestà d'imperio... la manifestazione di prerogative dei pubblici poteri di una delle parti della controversia, in virtù dell'esercizio da parte di questa di poteri che esorbitano dalla sfera delle norme applicabili ai rapporti tra privati, esclude una simile controversia dalla materia civile e commerciale...»

<sup>(25)</sup> Si veda la nota 17 di cui sopra.



### 2.1.5.3. La giurisprudenza della CGUE che illustra la distinzione

La distinzione tra i casi che non rientrano nella nozione di “civile e commerciale” da quelli che vi rientrano non è sempre facile all’atto pratico. La CGUE ha esaminato questo aspetto in una serie di casi specifici, i cui esempi sono riportati di seguito.

*Le controversie che la CGUE ha stabilito essere di natura “civile e commerciale”:*

Nella causa *Sonntag contro Waidmann* (causa C-172/91, Racc. pag. 1993, I-1963), l’azione promossa per il risarcimento del danno causato a un singolo in conseguenza di un illecito penale ha natura civile. Tuttavia, questo tipo di azione non rientra nella definizione del termine “materia civile e commerciale” ove l’autore del danno debba considerarsi un’autorità pubblica che ha agito nell’esercizio di pubblici poteri (nel caso di specie, il comportamento di un insegnante nell’atto di sorvegliare gli allievi non è stato considerato “esercizio di pubblici poteri”).

In *Verein für Konsumenteninformation contro Karl Heinz Henkel*, (causa C-167/00, Racc. pag. 2002, I-8111), un’associazione di tutela dei consumatori intenta un’azione preventiva al fine di far inibire l’uso da parte di un commerciante di clausole ritenute abusive in contratti conclusi con privati.

In *Gemeente Steenberghe contro Baten* (causa C-271/00, Racc. pag. 2002, I-10489), l’azione promossa in virtù di un diritto di regresso con cui un ente pubblico persegue presso un soggetto di diritto privato il recupero di somme da questo versate a titolo di sussidio sociale al coniuge divorziato e al figlio di tale soggetto, purché il fondamento e le modalità di esercizio di tale azione siano disciplinati dalle norme di diritto comune in materia di obbligazioni alimentari. Tuttavia, quando l’azione di regresso sia fondata su disposizioni con le quali il legislatore ha conferito all’ente pubblico una prerogativa propria, detta azione non può essere considerata rientrante nella “materia civile”.

In *Préservatrice foncière TIARD contro Paesi Bassi* (causa C-266/01, Racc. pag. 2003, I-4867), l’azione promossa da uno Stato nei confronti di un soggetto di diritto privato per l’esecuzione di un contratto di fideiussione, concluso al fine di consentire a un terzo soggetto di fornire una garanzia richiesta e definita da tale Stato, purché il rapporto giuridico tra il creditore e il fideiussore, quale risulta dal contratto di fideiussione, non corrisponda all’esercizio da parte dello Stato di poteri esorbitanti rispetto alle norme applicabili nei rapporti tra privati.

In *Frahuil SA contro Assitalia*, (causa C-265/02, Racc. pag. 2004, I-1543), l’azione proposta in forza di una surrogazione legale contro un importatore, debitore di dazi doganali, da parte del fideiussore che ha pagato tali dazi alle autorità doganali in esecuzione di un

contratto di fideiussione con cui lo stesso si era impegnato nei confronti di dette autorità a garantire il pagamento dei dazi in questione da parte dello spedizioniere, che era stato inizialmente incaricato dal debitore principale di onorare il debito, deve essere considerata come rientrante nella nozione di “materia civile e commerciale”.

In *Apostolides* (vedi sopra), l'azione di riconoscimento ed esecuzione di un'ingiunzione di pagamento dei danni per occupazione illegittima di un bene immobile, del rilascio e del ripristino dello status quo ante dello stesso nonché della cessazione di ogni ulteriore illecito, purché, nell'ambito del procedimento principale, l'azione intentata sia diretta non già nei confronti di condotte o di procedure che presuppongono una manifestazione di prerogative dei pubblici poteri provenienti da una delle parti della controversia, bensì nei confronti di atti compiuti da soggetti privati.

In *Realchemie Nederland BV contro Bayer CropScience AG* (causa 406/09, ECLI:EU:C:2011:668), l'azione per il riconoscimento e l'esecuzione di un'ingiunzione di pagamento di un'ammenda allo scopo di far rispettare una decisione giurisdizionale emessa in materia civile e commerciale, nella fattispecie la violazione di un diritto di proprietà intellettuale detenuto a titolo privato da una società per azioni.

In *Pula Parking d.o.o. contro Sven Klaus Tederahn* (C-551/159, ECLI:EU:C:2017:193), il procedimento esecutivo avviato da una società di proprietà di un ente locale contro una persona fisica domiciliata in un altro Stato membro, ai fini del recupero di un credito non pagato per il parcheggio in un parcheggio pubblico, la cui gestione è stata delegata a tale società da tale ente, che non è in alcun modo punitivo ma costituisce semplicemente il corrispettivo di un servizio reso, deve essere considerato materia civile e commerciale.

***Le controversie che la CGUE ha stabilito non essere di natura “civile e commerciale”:***

In *LTU Lufttransportunternehmen GmbH & Co KG contro Eurocontrol*, già citata, l'azione promossa da un'autorità pubblica istituita da un trattato internazionale, ai fini del recupero presso un privato di contributi per l'uso dei suoi impianti e servizi, qualora tale uso sia obbligatorio e i contributi siano stabiliti unilateralmente.

Nella causa *Paesi Bassi contro Rüffer* (C-814/79, Racc. pag. 1980, 3807), l'azione promossa da un ente pubblico, responsabile dell'amministrazione delle vie d'acqua pubbliche nell'esercizio dei pubblici poteri ad esso attribuiti, nei riguardi del proprietario di un'imbarcazione e avente ad oggetto le spese sostenute per la rimozione del relitto a seguito di collisione nelle suddette vie d'acqua.

In *Lechoritou contro Dimosiotis Ormospondikis Dimokratias tis Germanias*<sup>(26)</sup>, già citata, l'azione di risarcimento danni promossa contro lo Stato interessato da rappresentanti delle vittime e dei sopravvissuti di un massacro perpetrato durante la guerra dalle forze armate.

(<sup>26</sup>) Citato nella nota 17 di cui sopra.

## 2.2. Ambito di applicazione geografico del regolamento

### 2.2.1. Ambito geografico generale

Il regolamento ESCP si applica in tutti gli Stati membri, ad eccezione della Danimarca (considerando 38).

### 2.2.2. Controversie transfrontaliere

L'ESCP si applica solo alle controversie definite "transfrontaliere", ossia controversie in cui almeno una delle parti ha domicilio o residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello dell'organo giurisdizionale adito (per la definizione si veda il punto 3.1). Il considerando 5 del regolamento di modifica del regolamento n. 2015/2421 specifica che una controversia transfrontaliera si considera sussistente quando almeno una delle parti è domiciliata o risiede abitualmente in uno Stato membro vincolato dal presente regolamento che non sia quello

dell'organo giurisdizionale adito. L'aggiunta di "vincolato dal presente regolamento" implica che tale situazione non sussiste quando la parte non residente o domiciliata nello Stato membro del tribunale adito ha la residenza o il domicilio in Danimarca.

L'articolo 3, paragrafo 3, prevede che la data di riferimento per stabilire se esiste una controversia transfrontaliera è la data in cui l'organo giurisdizionale competente riceve il modulo di domanda. Va tenuto presente che la base fattuale di questa condizione deve essere indicata nella domanda nella parte 5 del modulo di domanda A.

#### 2.2.2.1. Attori non UE

Alla luce della definizione di "transfrontaliero" e considerati gli effetti delle disposizioni in materia di competenza giurisdizionale contenute nel regolamento Bruxelles I (rifusione), in alcune circostanze un attore con domicilio o residenza abituale in un paese non UE può utilizzare l'ESCP contro un convenuto domiciliato o residente abitualmente nell'UE. Si tratterebbe del caso in cui il convenuto è domiciliato o risiede abitualmente in uno Stato membro diverso da quello dell'organo giurisdizionale competente, poiché in quel caso il convenuto non si trova nello stesso Stato dell'organo giurisdizionale e ciò risponde ai criteri dell'articolo 3, paragrafo 1.

### 2.2.2.2. Convenuti non UE

Un attore domiciliato o residente abitualmente in uno Stato membro diverso da quello del giudice competente può inoltre avviare un'azione ai sensi dell'ESCP nei confronti di un convenuto domiciliato o residente abitualmente al di fuori dell'UE. Il fondamento della competenza di un organo giurisdizionale sito nell'UE sarà definito in base al pertinente strumento dell'Unione, ad esempio il regolamento Bruxelles I (rifusione).

## 2.3. Applicabilità temporale

Il regolamento ESCP si applica in tutti gli Stati membri, ad eccezione della Danimarca, dal 1° gennaio 2009. Tuttavia, è possibile promuovere un'azione nel quadro di tale procedimento anche se precedente a tale data purché, ai sensi del diritto applicabile, l'obbligazione su cui si fonda l'azione non sia prescritta né sia scaduto alcun limite temporale applicabile all'azione. Le modifiche introdotte dal regolamento n. 2015/2421 sono applicabili dal 14 luglio 2017.

## 2.4. L'applicabilità di altri strumenti dell'UE

### 2.4.1. Il regolamento Bruxelles I (rifusione)

#### 2.4.1.1. Regole di giurisdizione

Il regolamento ESCP non contiene norme sulla competenza giurisdizionale, per cui per stabilire la competenza degli organi giurisdizionali ai sensi dell'articolo 4 ESCP si devono applicare le norme previste dal regolamento Bruxelles I (rifusione). Per maggiori dettagli sul funzionamento dell'ESCP si rinvia al punto 3.1.1, alla sezione relativa all'avvio del procedimento.

#### 2.4.1.2. Riconoscimento ed esecuzione delle sentenze

Una delle caratteristiche fondamentali dell'ESCP è l'abolizione dell'exequatur, ossia la possibilità che una sentenza emessa nell'ambito del procedimento sia riconosciuta e possa essere eseguita in un altro Stato membro dell'UE senza che la parte interessata debba ottenere una dichiarazione di esecutività. Come indicato al punto 1.5.1, l'exequatur è stato abolito anche nel quadro del regolamento Bruxelles I ma i motivi di rifiuto di essere invocati in una procedura nazionale sono più ampi nel quadro del regolamento Bruxelles I (rifusione). Il regolamento prevede una procedura distinta per l'esecuzione della sentenza, illustrata al punto 8.2 della presente guida, nel capitolo dedicato a tale materia. Si noti che le disposizioni sul riconoscimento e l'esecuzione del

regolamento Bruxelles I (rifusione) sono ancora applicabili all'esecuzione di una sentenza ottenuta nel quadro del procedimento europeo per le controversie di modesta entità e che la scelta del procedimento spetta all'interessato.

### 2.4.2. Il regolamento sulla notificazione o comunicazione e il regolamento sull'assunzione delle prove

Entrambi i regolamenti si applicano all'ESCP, in quanto di norma applicabili ai procedimenti civili in cui devono essere trasmessi documenti da uno Stato membro a un altro e devono essere assunte prove in uno Stato membro a partire da un altro (cfr. anche il paragrafo 1.5.2 della presente guida). Tuttavia, il regolamento ESCP contiene alcune disposizioni relative sia alla notificazione o comunicazione dei documenti che all'assunzione delle prove, che prevalgono sulle norme generali degli altri strumenti (rispettivamente gli articoli 13 e 9). Esso fa inoltre riferimento ad alcune disposizioni sulla notificazione o comunicazione di documenti che derivano dal regolamento che istituisce il titolo esecutivo europeo, a loro volta prevalenti, ove diverse, sulle norme del regolamento sulla notificazione o comunicazione (articolo 13, paragrafo 4).

### 2.4.3. Il regolamento sul titolo esecutivo europeo e il regolamento sul procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento

#### 2.4.3.1. Analogie e differenze rispetto all'ESCP

Sotto certi aspetti questi due regolamenti e l'ESCP possono essere raggruppati sulla base delle caratteristiche che li accomunano, tra cui norme semplificate per il riconoscimento e l'esecuzione, grazie all'abolizione dell'exequatur, e la possibilità di revisione delle decisioni adottate e dei certificati emessi nell'ambito dei rispettivi procedimenti laddove non siano rispettati certi requisiti minimi. A tal fine, salvo le questioni di notificazione o comunicazione di cui al punto precedente, l'ESCP "prende a prestito" dal regolamento sul titolo esecutivo europeo alcune norme relative alla revisione delle decisioni per applicarle all'ESCP stesso.

Un'altra caratteristica comune a questi tre regolamenti è che tutti danno applicazione pratica al principio del riconoscimento reciproco delle sentenze in materia civile, con l'obiettivo principale di semplificare e accelerare il riconoscimento e l'esecuzione transfrontalieri dei diritti dei creditori nell'Unione europea. In questo senso i regolamenti contribuiscono sia alla costruzione di un autentico spazio di giustizia nell'Unione europea, sia alla realizzazione del mercato unico. Ciascun regolamento ha un campo d'applicazione diverso e non tutti possono essere usati in ogni causa civile transfrontaliera.

Inoltre, sebbene vi siano varie analogie tra i tre regolamenti, vi è una differenza molto importante. L'ESCP, a differenza del titolo esecutivo europeo e dell'ingiunzione di pagamento europea, tratta sia le cause difese che quelle non difese. È pertanto necessario che il potenziale attore decida all'inizio quale sia il miglior procedimento da usare, decisione che dipenderà fortemente dalle circostanze di fatto di ciascuna causa, in particolare la possibilità che venga assicurato il contraddittorio, oltre che dal valore della causa stessa.

#### **2.4.3.2. Usi a confronto di titolo esecutivo europeo, ingiunzione di pagamento europea ed ESCP**

**Titolo esecutivo europeo:** questo strumento è adatto solo quando è necessario ottenere l'esecuzione di una decisione in una causa non difesa, a seguito di una transazione giudiziaria o di un'obbligazione che abbia carattere di titolo esecutivo nello Stato membro d'origine. Il regolamento sul titolo esecutivo europeo definisce cosa si debba intendere per causa in cui non è fatta opposizione: in genere si tratta di una causa in cui non è stata presentata la difesa e la sentenza è stata emessa in contumacia o d'ufficio o in cui, dopo aver inizialmente presentato la propria difesa, il convenuto l'abbia ritirata.

**Ingiunzione di pagamento europea:** questo procedimento è particolarmente adatto all'attore che voglia far valere un credito non contestato. L'attore presenta domanda al giudice il quale, in caso di accoglimento della stessa, emette il provvedimento d'ingiunzione e ne

ordina la notificazione al convenuto, che ha dal canto suo la possibilità di presentare opposizione; in tal caso, tuttavia, il procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento non può proseguire, poiché l'opposizione del convenuto fa sì che la causa venga trattata secondo le norme del processo civile ordinario. Se il convenuto non presenta opposizione in seguito alla notifica dell'ingiunzione, l'attore adotta le misure di esecuzione necessarie a garantire il pagamento. È particolarmente adatto per l'attore che agisca per ottenere il pagamento di più crediti, come ad esempio le imprese erogatrici di energia o simili che agiscono contro clienti inadempienti.

Pur avendo un campo d'applicazione simile, il titolo esecutivo europeo e l'ingiunzione di pagamento europea sono diversi in quanto il primo attesta che l'esito di una procedura nazionale è valido per l'esecuzione in un altro Stato membro, mentre la seconda è un procedimento europeo a sé stante che si svolge in gran parte nello stesso modo in tutti gli Stati membri. Spetta al creditore decidere quali di questi procedimenti usare per far valere un credito che non è, o presumibilmente non sarà, contestato. L'ingiunzione di pagamento europea è particolarmente utile al creditore che intenda ottenere il pagamento di crediti in vari Stati membri, poiché con essa può seguire un unico procedimento piuttosto che una molteplicità di procedimenti nei vari ordinamenti nazionali degli Stati membri interessati.

**Procedimento europeo per le controversie di modesta entità (ESCP):** va distinto dalle altre due procedure in quanto è utilizzabile sia per le cause in cui viene presentata opposizione sia in quelle in cui ciò non avviene, purché il valore della domanda non superi i 5 000 EUR; il procedimento

è quindi utilizzabile per cause transfrontaliere il cui oggetto sia un credito contestato. Nel caso in cui l'attore ritenga che non vi sia contestazione, può risultare più conveniente l'ingiunzione di pagamento europea, che rimane comunque l'unico procedimento europeo specificamente adatto alle controversie transfrontaliere il cui valore supera i 5 000 EUR.

#### 2.4.4. Altri strumenti dell'UE

Occorre tenere presente che vi sono vari strumenti dell'UE che, a motivo del campo d'applicazione materiale dell'ESCP, trovano applicazione nell'ambito del procedimento. Ne sono due esempi il regolamento Roma I e il regolamento Roma II, relativi alla legge applicabile rispettivamente in materia contrattuale ed extracontrattuale. Le norme stabilite in uno di questi regolamenti determineranno quale sarà la legge applicabile in relazione a una controversia nell'ambito dell'ESCP, allo stesso modo in cui il regolamento lo determina per qualsiasi altra controversia nell'ambito di altri procedimenti.

Chi è chiamato a trattare le controversie nell'ambito dell'ESCP dovrà anche considerare che, a seconda della specifica materia oggetto della pretesa, possono applicarsi altri strumenti dell'UE: ad esempio, una controversia può rientrare nell'ambito di applicazione di strumenti dell'UE per la tutela dei consumatori e, in tal caso, le relative disposizioni possono avere un'influenza sui diritti e gli obblighi delle parti se la

pretesa è oggetto di una lite. Al punto 1.5.3 della presente guida sono state evidenziate le norme UE in materia di ADR e ODR e si è fatto riferimento alla possibilità di presentare, se del caso, una richiesta di risarcimento dei consumatori attraverso la piattaforma ODR.

## 2.5. Rapporto con il diritto nazionale

### 2.5.1. Diritto processuale nazionale

Il diritto nazionale svolge un duplice ruolo nell'ESCP. In primo luogo, per quanto riguarda il procedimento stesso, il regolamento chiarisce che, salvo quanto previsto dal regolamento, l'ESCP è disciplinato dal diritto processuale dello Stato membro in cui si svolge la procedura (articolo 26). In secondo luogo, il regolamento prevede disposizioni specifiche per l'applicazione del diritto nazionale in determinate fasi del procedimento; ne sono un esempio i casi in cui sia impugnata una decisione emessa nel quadro dell'ESCP (articolo 17), o in cui venga presentata una domanda riconvenzionale che supera il valore limite fissato per le controversie di modesta entità<sup>(27)</sup>. In secondo luogo, il diritto processuale nazionale dovrà essere applicato tenendo conto degli obiettivi del procedimento di cui al considerando 7 del regolamento. Occorre tenere presente che il diritto processuale nazionale non dovrebbe essere applicato in contraddizione con l'ESCP, ma in modo da migliorare il raggiungimento degli obiettivi dello stesso.

<sup>(27)</sup> Si veda il paragrafo 9.2 sottostante per quanto riguarda le informazioni da fornire in merito al diritto processuale nazionale ai fini dell'ESCP.

Ciò è espresso anche nella giurisprudenza della CGUE in relazione a una disposizione analoga del regolamento sull'ingiunzione di pagamento. Per quanto riguarda la disposizione relativa alle spese di giudizio contenuta in tale regolamento e nelle disposizioni di diritto nazionale, la CGUE ha stabilito che il diritto interno può essere applicato a condizione che tali norme non siano meno favorevoli rispetto a quelle relative a situazioni analoghe assoggettate al diritto interno e non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell'Unione (causa C-215/11 *Iwona Szyrocka contro SiGer Technologie GmbH*, ECLI:EU:C:2012:794). Nella stessa causa, la CGUE ha stabilito che una norma nazionale relativa alla ripartizione delle spese, nel caso in cui l'attore riceve solo una parte della domanda, non è in contrasto con la regola del "chi perde paga" di cui all'articolo 16 dell'ESCP, purché tale modalità non sia meno favorevole rispetto alle cause nazionali e non scoraggi l'attore a ricorrere all'ESCP (causa C-554/17 *Rebecka Jonsson contro Société du Journal L'Est Républicain*, ECLI:EU:C:2019:124).

### 2.5.2. Diritto materiale nazionale

A parte questa situazione procedurale generale, molto probabilmente all'oggetto di qualsiasi controversia dovrà essere applicato il diritto materiale nazionale. Tuttavia, la legge applicabile non può essere la legge dello Stato membro dell'organo giurisdizionale adito della domanda, a seconda della legge da applicare secondo le pertinenti disposizioni degli strumenti di diritto applicabile.



# 3

CAPITOLO TRE

## Avvio del procedimento



### 3.1. Avvio e assistenza pratica

Conformemente all'articolo 4, l'attore avvia il procedimento compilando il modulo di domanda A (allegato 1) e depositandolo presso l'organo giurisdizionale competente (cfr. paragrafo 3.2 sull'organo giurisdizionale competente). Il modulo di domanda dovrebbe essere disponibile presso tutti i tribunali e accessibile attraverso i siti web nazionali pertinenti (articolo 4, paragrafo 5). Il modulo deve essere presentato tramite posta o qualsiasi altro mezzo di comunicazione, ad esempio fax o posta elettronica, accettato dallo Stato membro in cui è avviata la procedura. Informazioni sulle modalità di deposito del modulo di domanda presso l'autorità giudiziaria dello Stato membro adita sono disponibili sul portale della giustizia elettronica.

Poiché l'articolo 11 del regolamento obbliga gli Stati membri a garantire che le parti possano ricevere assistenza pratica nella compilazione dei moduli, tale assistenza dovrebbe essere disponibile in tutti gli Stati membri per quanto riguarda la compilazione del modulo di domanda e di tutti gli altri moduli. L'assistenza pratica è particolarmente importante in quanto la rappresentanza da parte di un avvocato o di un altro professionista del settore legale non è obbligatoria (articolo 10). L'articolo 11 precisa che l'assistenza pratica comprende anche informazioni generali su quali tribunali degli Stati membri siano competenti a pronunciarsi. L'assistenza è fornita gratuitamente. Questa disposizione non impone agli Stati membri di prevedere il patrocinio a spese dello Stato o l'assistenza legale sotto

forma di valutazione giuridica di un caso specifico. Negli Stati membri si applicano le disposizioni ordinarie in materia di assistenza giudiziaria. L'organizzazione dell'assistenza pratica varia da uno Stato membro all'altro. In molti Stati membri il Centro europeo dei consumatori (CEC) locale svolge un ruolo di consulenza sul procedimento. All'interno del tribunale può anche essere messa a disposizione assistenza pratica per la compilazione dei moduli. Ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera c), occorre fornire informazioni sull'organizzazione dell'assistenza pratica alla Commissione europea. Queste informazioni sono disponibili sul portale della giustizia elettronica.

### 3.2. L'organo giurisdizionale competente

Il modulo di domanda deve essere depositato presso il tribunale dello Stato membro avente competenza internazionale (cfr. paragrafo 3.2.1) e che ha competenza locale (cfr. paragrafo 3.2.2) conformemente all'articolo 4, paragrafo 1.

#### 3.2.1. Le norme UE sulla competenza giurisdizionale: Bruxelles I (rifusione)

Le norme applicabili sono quelle stabilite nel regolamento Bruxelles I (rifusione). Ciò significa che, per stabilire a quale tribunale deve essere inviata una domanda, sarà necessario esaminare in primo luogo quali norme o norme sulla competenza giurisdizionale si applicano alla controversia su cui la domanda è basata. La norma o le norme da

applicare dipenderanno dai fatti accaduti e dalla situazione specifica; una delle distinzioni fondamentali consiste nel distinguere se la domanda deriva da un'obbligazione contrattuale o extracontrattuale, come un'obbligazione derivante da colpa o negligenza del convenuto che ha dato luogo a perdite, lesioni o danni da parte dell'attore.

La parte 4 del modulo di domanda fornisce un elenco non esaustivo dei criteri di competenza giurisdizionale e collegamenti alla sezione pertinente del portale della giustizia elettronica che tratta del regolamento Bruxelles I (rifusione).

### 3.2.1.1. Giurisdizione nei casi che coinvolgono i consumatori

Il regolamento Bruxelles I (rifusione) prevede norme speciali in materia di competenza giurisdizionale che si applicano ai casi che coinvolgono i consumatori. Un consumatore è definito come una persona che non agisce a fini commerciali. In talune circostanze il consumatore può avere il diritto di adire un tribunale dello Stato membro in cui ha il domicilio o la residenza abituale e che è competente a conoscere di una controversia europea di modesta entità in base alle norme nazionali locali. In molti casi si tratterà di un tribunale nel luogo (paese o città) in cui il consumatore abita. Ciò è importante anche per altri tipi di casi che coinvolgono i consumatori, comprese le richieste di risarcimento presentate da un'impresa contro un consumatore, da un singolo "consumatore" contro un altro consumatore e le richieste di risarcimento tra imprese.

### *Le norme sulla giurisdizione "consumatori" nel regolamento Bruxelles I (rifusione)*

Gli articoli da 17 a 19 del regolamento Bruxelles I (rifusione) contengono norme speciali sulla competenza giurisdizionale in materia di contratti conclusi da consumatori.

Se un contratto

- tratta di una vendita a rate di beni mobili materiali;
- tratta di un prestito o di un'altra operazione di credito con rimborso rateizzato; o
- è stato concluso con una persona le cui attività commerciali si svolgono o sono dirette con qualsiasi mezzo, come ad esempio la pubblicità, verso lo Stato membro in cui è domiciliato il consumatore

l'azione del consumatore contro l'altra parte del contratto può essere proposta

- davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui è domiciliata tale parte, o
- davanti alle autorità giurisdizionali del luogo in cui è domiciliato il consumatore

e l'attività commerciale può proporre l'azione contro il consumatore solo davanti alle autorità giurisdizionali nel cui territorio è domiciliato il consumatore. In entrambi i casi, la domanda riconvenzionale può essere presentata al tribunale in cui è pendente la domanda principale.

Non è possibile modificare tali accordi giurisdizionali mediante accordo tra il consumatore e l'impresa a meno che

- l'accordo sia stipulato dopo il sorgere della controversia oggetto del reclamo;
- tale accordo consenta al consumatore di adire un organo giurisdizionale diverso da quello indicato dal regolamento; o
- l'accordo sia concluso tra un consumatore e un'attività entrambi domiciliati nello stesso Stato membro, attribuisca la competenza ai giudici di tale Stato membro e non sia contrario alla legge di tale Stato.

Note:

1. Quando il contratto che fa sorgere il reclamo è concluso tra un consumatore e un'impresa che, pur non essendo domiciliata nello stesso Stato membro del consumatore, ha un'agenzia o stabilimento in uno degli Stati membri e la controversia deriva dall'attività della succursale, agenzia o stabilimento,

l'impresa si considera domiciliata nello stesso Stato membro del consumatore.

2. Le norme speciali per i consumatori non si applicano in generale ai contratti di trasporto, ma si applicano quando il contratto prevede un prezzo globale e una combinazione di viaggio e alloggio, come ad esempio nel caso dei viaggi "tutto incluso".
3. Il criterio del "perseguimento di un'impresa" in un determinato Stato membro è stato chiarito dalla CGUE in relazione ai contratti conclusi su Internet o alle imprese che attraggono i consumatori attraverso i loro siti web. Un caso esemplare è la causa C-585/08, *Pammer e Alpenhof*, ECLI:EU:C:2010:740. I requisiti per dirigere le attività negli Stati membri del consumatore includono la lingua utilizzata ove diversa da quella del domicilio dell'impresa, se vengono date istruzioni per l'accesso all'impresa dall'altro Stato, la valuta utilizzata per le transazioni, i numeri di telefono con un codice internazionale, l'uso di un nome di dominio di primo livello e altri elementi che indicano che il professionista dirigeva le attività in altri Stati membri, compreso quello del consumatore.

### 3.2.2. Le norme locali o “nazionali” sulla competenza giurisdizionale

Le norme nazionali dello Stato membro adito determinano la competenza del tribunale locale. In alcuni Stati membri è stato designato un tribunale specifico per trattare le controversie di modesta entità europee, mentre in altri si applicano le norme ordinarie sulla competenza territoriale e disciplinare. Le informazioni pertinenti sui tribunali competenti negli Stati membri sono disponibili sul portale della giustizia elettronica.

## 3.3. Utilizzo del modulo di domanda

Come osservato in precedenza in questa guida, l'intenzione del procedimento europeo per le controversie di modesta entità è che si tratti essenzialmente di una procedura scritta. Il procedimento deve pertanto essere avviato utilizzando il modulo di domanda prescritto dal regolamento e riportato nell'allegato I, modulo A (cfr. paragrafo 3.1 della presente guida). Oltre alle informazioni disponibili attraverso il portale della giustizia elettronica, il modulo di domanda stesso include, in tutto il suo contenuto, orientamenti su ciò che l'attore deve inserire, che dovrebbero essere seguiti attentamente. Vi sono tuttavia due aspetti specifici che meritano una menzione particolare, vale a dire la valutazione della controversia stessa e la questione di come trattare gli interessi ai fini della controversia.

### 3.3.1. Esame della domanda

#### 3.3.1.1. Dichiarazione della controversia

La valutazione della base e dell'importo della controversia è necessaria per la compilazione della parte 8 del modulo A “*Dettagli della controversia*”, in cui è indicato il credito, nonché per determinare che la controversia rientra effettivamente nel valore limite dell'ESCP. Per quanto riguarda la prima questione, è molto importante che ogni elemento separato della domanda, e la base della stessa, sia indicato nel modo più chiaro possibile, tenendo presente che il convenuto può cercare di negare la domanda. La base fattuale della controversia da fornire nella casella 8 del modulo di domanda deve essere sostenuta da tutto il materiale scritto necessario per consentire all'autorità giudiziaria che riceve la domanda di determinare il valore della controversia, la base della domanda e le prove a sostegno della domanda. In caso contrario, vi è il rischio che il tribunale possa respingere la domanda in quanto infondata o, quanto meno, richiedere all'attore ulteriori informazioni che comportano costi in termini di tempo e ritardi nella procedura.

#### 3.3.1.2. Il valore della controversia

Per quanto riguarda il valore della controversia, va tenuto presente che il valore limite si applica con l'esclusione di tutte le spese, gli esborsi e gli interessi che si aggiungono alla controversia principale. Se la controversia principale contiene più elementi, questi devono essere

indicati separatamente, ma se il valore di tutti gli elementi nel loro insieme supera il valore limite la controversia non rientra nell'ambito di applicazione dell'ESCP, attualmente fissato a 5 000 EUR.

### 3.3.2. Trattamento degli interessi

Sebbene la controversia sia valutata senza tener conto degli interessi richiesti, il dato o il tasso d'interesse deve comunque essere indicato, così come la base sulla quale sono maturati o maturano gli interessi sulla controversia principale, come indicato nella casella 7 del punto 7.4. Tuttavia, se la controversia stessa si basa sull'obbligo di pagamento di interessi, ciò dovrà essere indicato al paragrafo 7.1 e il valore della stessa sarà valutato sulla base di tale controversia principale, anche se si tratta di interessi. Un esempio di tale situazione potrebbe essere quello in cui la controversia principale riguarda gli interessi su un prestito il cui capitale è stato rimborsato dal convenuto.

### 3.4. Costo della presentazione della domanda

Nella maggior parte degli Stati membri, i tribunali richiedono una commissione per l'accettazione di una controversia ai sensi dell'ESCP, che non verrà trattata fino al pagamento della commissione. È quindi necessario stabilire in primo luogo se il tribunale al quale la controversia deve essere inviata, vale a dire il tribunale competente ai sensi delle norme dell'Unione e nazionali, richiede il pagamento di una commissione

per la presentazione della controversia. In caso affermativo, il passo successivo consiste nel determinare l'importo della stessa e le modalità di pagamento. Anche in questo caso, queste informazioni possono essere reperite su siti web locali e anche attraverso il portale della giustizia elettronica. Conformemente all'articolo 15 bis, le spese processuali devono essere proporzionate e non devono essere superiori a quelle applicate per procedure nazionali comparabili. Tra i mezzi di pagamento a distanza dovrebbero essere disponibili a) bonifico bancario, b) pagamento con carta di credito o debito, oppure c) pagamento diretto dal conto bancario del richiedente.

### 3.5. Allegati al modulo di domanda

Poiché l'ESCP è destinato a essere essenzialmente una procedura scritta, è necessario inviare insieme al modulo di domanda tutto il materiale giustificativo necessario sotto forma di prove documentali. Questo materiale è necessario per garantire il valore della controversia, la base della controversia e le prove su cui ci si baserà se questa viene difesa, tenendo presente che l'ESCP si applica sia ai casi difesi che a quelli non difesi. Tutto ciò è riportato nell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento e nella parte 8 del modulo di domanda. Sebbene l'autorità giudiziaria possa richiedere all'attore ulteriori informazioni, come indicato al successivo paragrafo 5.2, se le informazioni ricevute con il modulo di domanda, considerate insieme a quelle fornite nel modulo stesso, non sono sufficienti per fondare la domanda, vi è il rischio che questa possa essere respinta, per cui è preferibile inviare tutte le informazioni

pertinenti al momento della presentazione del modulo, tenendo sempre presente che potrebbe essere necessaria una traduzione con le relative implicazioni in termini di spesa.

### 3.6. Invio della domanda all'organo giurisdizionale

L'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento chiarisce che la richiesta può essere inviata per posta e con qualsiasi altro mezzo di comunicazione, come fax o posta elettronica, accettabile per lo Stato membro in cui è stata avviata l'ESCP. Informazioni sui mezzi accettabili nello Stato membro in questione sono disponibili attraverso il portale della giustizia elettronica.

Gli attori dovranno essere attenti a stabilire di quali materiali di supporto potrebbe servirsi il tribunale e in quale formato, in particolare documentario e di altro tipo, per utilizzarli come prova. Non tutte le autorità giudiziarie accettano copie, scannerizzate o meno, di materiale documentario e un'autorità giudiziaria può richiedere gli originali in base alle norme nazionali in materia di prove. A seconda dell'esatta posizione al riguardo, pertanto, anche se un'autorità giudiziaria potesse accettare la domanda in forma elettronica, potrebbe non essere possibile inviare il materiale di supporto per via elettronica, per cui sarebbe opportuno inviare il modulo di domanda insieme al materiale documentario con altri mezzi accettabili per l'autorità giudiziaria.

### 3.7. Lingua

Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, il modulo di domanda deve essere presentato in una lingua dell'organo giurisdizionale e ciò vale anche per la descrizione dei documenti giustificativi nella parte 8.2 del modulo di domanda. Si veda anche il successivo paragrafo 4.7 per quanto riguarda gli altri moduli e documenti. Occorre prestare attenzione a selezionare la lingua appropriata negli Stati membri in cui esistono più lingue "ufficiali". Alcuni Stati membri sono inoltre disposti ad accettare le richieste di risarcimento in una lingua diversa da una lingua "ufficiale". Va inoltre tenuto presente che il convenuto ha il diritto di rifiutare la notificazione o comunicazione del modulo di domanda e degli atti se non sono soddisfatti i requisiti linguistici richiesti per la notificazione o comunicazione, come spiegato più avanti al punto 4.2. Il modulo di richiesta di risarcimento è disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'UE sul portale della giustizia elettronica e, se il modulo è compilato in un'altra lingua, sono disponibili strumenti di traduzione. Si noti che, se la traduzione è necessaria ai fini dell'articolo 6, paragrafo 3, la responsabilità di fornire la traduzione e le relative spese sono a carico della parte che riceve la richiesta del tribunale in questo senso. Lo stesso vale quando una parte rifiuta di accettare la notificazione o comunicazione di un atto perché non è redatto nella lingua corretta di cui all'articolo 6, paragrafo 3.

### 3.8. Conciliazioni giudiziarie

Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità è essenzialmente una procedura scritta che, oltre a garantire il rispetto dei termini e ad esaminare i fatti, le prove e gli altri compiti di gestione, può limitare l'interazione tra il tribunale e le parti. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3, la corte è tenuta a cercare una soluzione tra le parti. Un'udienza ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, e dell'articolo 8 (cfr. paragrafi 5.3 e 5.5 della presente guida) costituisce una buona

occasione per cercare una soluzione. Tale obbligo, tuttavia, non si limita all'udienza, ma si estende a tutto il procedimento relativo alle richieste di risarcimento e alle domande riconvenzionali.

Una conciliazione approvata o conclusa dinanzi a un organo giurisdizionale nel corso del procedimento europeo per le controversie di modesta entità che sia esecutiva nello Stato membro in cui si è svolto il procedimento è riconosciuta ed eseguita negli altri Stati membri, conformemente all'articolo 23 bis (cfr. paragrafo 8.6).



# 4

CAPITOLO QUATTRO

## Procedimento dopo la ricezione della domanda da parte del tribunale



## 4.1. Rettifica o compilazione del modulo di domanda da parte dell'attore

### 4.1.1. Il tribunale verifica il modulo di domanda

La prima cosa che il tribunale deve fare al ricevimento del modulo di domanda e del materiale di supporto, prima di notificare gli atti al convenuto, è verificare che il modulo sia stato compilato correttamente in conformità con i requisiti del regolamento. In caso contrario il tribunale può chiedere all'attore di completare o rettificare il modulo di domanda o di fornire informazioni o documenti supplementari, a meno che il tribunale ritenga fin dall'inizio che la domanda sia infondata o del tutto irricevibile, nel qual caso può respingerla. L'organo giurisdizionale informa l'attore che la sua domanda è stata respinta e indica la possibilità di impugnazione. Ciò è stabilito dall'articolo 4, paragrafo 4.

### 4.1.2. Il tribunale informa l'attore se la controversia non rientra nell'ambito di applicazione dell'ESCP

Se il tribunale conclude che la domanda non rientra nell'ambito di applicazione del regolamento, ad esempio se si tratta di una materia che non può costituire la base di una controversia ai sensi dell'ESCP o se

il valore della controversia è superiore al valore limite, deve informarne l'attore ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento<sup>(28)</sup>. L'attore può quindi decidere di ritirare la domanda o, se non lo fa, il tribunale è tenuto a procedere in base a una procedura nazionale appropriata.

### 4.1.3. Richiesta all'attore di completare o rettificare il modulo di domanda

Tale richiesta va presentata utilizzando il modulo B prescritto dal regolamento. Il modulo può essere utilizzato anche quando il modulo di domanda non è stato presentato nella lingua del tribunale per chiedere all'attore di fornire un modulo nella lingua corretta. Nel modulo, il tribunale stabilisce il termine entro il quale l'attore deve fornire le informazioni richieste o restituire il modulo rettificato. L'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento prevede che tale termine possa essere prorogato dal tribunale in circostanze eccezionali. Se l'attore non rispetta tale termine o se il modulo risulta non ancora compilato correttamente o nella lingua appropriata, la domanda può essere respinta. L'effetto del rigetto di una domanda su queste basi non è quello di decidere sul merito della domanda che potrebbe essere ripresentata come controversia europea di modesta entità o nell'ambito dell'appropriata procedura nazionale.

---

<sup>(28)</sup> Se il tribunale decide di accettare la domanda, ma di procedere con essa secondo la procedura nazionale appropriata, dovrebbe informare l'attore di tale decisione; alcuni Stati membri hanno predisposto un modulo apposito. Più in generale, in alcuni Stati membri sono stati predisposti moduli da utilizzare in relazione all'ESCP oltre a quelli prescritti dal regolamento.

## 4.2. Invio del modulo di domanda all'attore

### 4.2.1. Il tribunale invia copia del modulo di domanda A e del modulo C

Una volta che il tribunale ha deciso che la domanda può essere trattata come una controversia europea di modesta entità, sia nella forma originale presentata dall'attore oppure dopo la rettifica del modulo di domanda o la fornitura di informazioni o documenti supplementari da parte dello stesso, il tribunale invia al convenuto una copia del modulo di domanda e dei documenti giustificativi insieme al modulo di replica C, di cui deve compilare la prima parte<sup>(29)</sup>.

### 4.2.2. Termine

Il tribunale è tenuto a trasmettere la documentazione al convenuto entro 14 giorni dal ricevimento del modulo di domanda debitamente compilato ai fini dell'ESCP. Tale termine decorre o dalla data originale di ricevimento del modulo di domanda quando non sono state richieste rettifiche o informazioni supplementari, o da quella successiva, a seconda dei casi,

tenendo conto del termine stabilito per la richiesta all'attore di rettificare o completare il modulo o di fornire informazioni supplementari.

### 4.2.3. Modalità di notificazione o comunicazione

#### 4.2.3.1. Notificazione o comunicazione per posta o per via elettronica

Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, l'organo giurisdizionale deve inviare il modulo C unitamente alla copia del modulo di domanda e i documenti giustificativi in una delle seguenti modalità:

- (a) per posta, o<sup>(30)</sup>
- (b) tramite mezzi elettronici:
  - (i) se tali mezzi sono tecnicamente disponibili e ammissibili secondo le norme procedurali dello Stato membro in cui si svolge il procedimento europeo per le controversie di modesta entità e, se la parte da notificare è domiciliata o abitualmente residente in un altro Stato membro, secondo le norme procedurali di tale Stato membro; e

<sup>(29)</sup> Occorre prestare attenzione alla lingua dei moduli (cfr. paragrafo 4.2.3) per quanto riguarda i requisiti per la notificazione o comunicazione; alcuni tribunali inviano i moduli sia nella lingua del tribunale che nella lingua del destinatario.

<sup>(30)</sup> Se la notificazione o comunicazione deve aver luogo in un altro Stato membro, gli atti devono essere trasmessi a quest'altro Stato membro conformemente al regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti.

(ii) se la parte da notificare ha anticipatamente ed espressamente accettato che gli atti possano essere notificati o comunicati per via elettronica o, secondo le norme procedurali dello Stato membro in cui tale parte ha il domicilio o la residenza abituale, è soggetta all'obbligo giuridico di accettare tale forma specifica di notificazione o comunicazione.

La notificazione o comunicazione per posta o mezzi elettronici è attestata da una ricevuta di ritorno con indicazione della data di ricezione.

#### 4.2.3.2. Altre comunicazioni

A norma dell'articolo 13, paragrafo 2, le altre comunicazioni scritte tra il tribunale e le parti o altre persone coinvolte nel procedimento sono effettuate con mezzi elettronici, attestate da una ricevuta di ritorno, se tali mezzi sono tecnicamente disponibili e ammissibili nello Stato membro in cui si svolge il procedimento, a condizione che la parte o la persona abbia accettato in anticipo tali mezzi di comunicazione o sia, secondo le norme procedurali dello Stato membro in cui tale parte o persona ha il domicilio o la residenza abituale, soggetta all'obbligo giuridico di accettare tali mezzi di comunicazione. Il modulo di domanda A, parte 10, e il modulo di replica C, parte 7, pongono domande in merito.

#### 4.2.3.3. Regole predefinite per la notifica

Se la notifica per posta o per via elettronica, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, non è possibile, l'articolo 13, paragrafo 4, prescrive le disposizioni dell'articolo 13 o 14 del regolamento sull'ingiunzione di pagamento. Maggiori dettagli su tali norme predefinite sono riportati nel riquadro sulla notificazione o comunicazione sulla pagina seguente.



#### 4.2.3.3.1. Norme predefinite per la notificazione o comunicazione degli atti ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento sull'ingiunzione di pagamento

##### *Notificazione o comunicazione con avviso di ricevimento da parte del destinatario o di un suo rappresentante*

In sintesi, le modalità di notificazione o comunicazione con ricevuta di ritorno di cui all'articolo 13 del regolamento sull'ingiunzione di pagamento consentono:

- la notifica in mani proprie, attestata da una dichiarazione di ricevimento datata e sottoscritta dal convenuto;
- la dichiarazione della persona competente che ha provveduto alla notificazione o comunicazione che il destinatario ha ricevuto l'atto o ha rifiutato di riceverlo senza alcuna giustificazione giuridica<sup>(31)</sup>;
- la notifica a mezzo posta, attestata da una dichiarazione di ricevimento datata, sottoscritta e rinviata dal convenuto;
- la notifica con mezzi elettronici, attestata da una dichiarazione di ricevimento datata e sottoscritta dal convenuto.

##### *Notifica senza prova di ricevimento da parte del convenuto*

Analogamente, le forme di notifica senza prova di ricevimento da parte del convenuto di cui all'articolo 14 del regolamento sull'ingiunzione di pagamento consentono:

- notifica in mani proprie, presso l'indirizzo personale del convenuto, a persona con esso convivente o che lavori come dipendente nell'abitazione del convenuto;
- se il convenuto è un lavoratore autonomo, o una persona giuridica, notifica in mani proprie nei suoi locali commerciali a una persona alle dipendenze del convenuto;
- deposito dell'ingiunzione nella cassetta delle lettere del convenuto;
- deposito del documento presso un ufficio postale o un'autorità pubblica competente e relativa comunicazione scritta depositata nella cassetta delle lettere del convenuto, purché dalla comunicazione scritta risulti chiaramente la natura giudiziaria dell'atto o il fatto che tale comunicazione ha l'efficacia legale della notifica e che determina la decorrenza dei termini ai fini del calcolo della loro scadenza;

<sup>(31)</sup> A tale riguardo è necessario tener conto, in particolare, del diritto di rifiutare la notificazione o comunicazione ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1393/2007, qualora gli atti non siano presentati o accompagnati da una traduzione in una lingua compresa dal destinatario o nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo di notificazione o comunicazione (cfr. anche il considerando 12 del regolamento); ciò non significa tuttavia che il convenuto abbia il diritto di rifiutare la notificazione o comunicazione di un atto che non sia in una lingua dello Stato membro laddove sia in grado di comprendere la lingua; a questo proposito, cfr. la causa n. C14/07 della CGUE, *Weiss e partner*, ECLI:EU:C:2008:264.

Se si utilizza una qualsiasi di queste quattro modalità, la notificazione deve essere attestata tramite:

- una dichiarazione di ricevimento sottoscritta dalla persona cui è stata effettuata la notifica; o
- un atto, sottoscritto dalla persona competente che ha provveduto alla notifica, che certifica la forma di notifica, la data in cui è stata effettuata e, se notificata a persona diversa dal convenuto, il nome di questa persona e il suo legame con il convenuto stesso.

La notificazione o comunicazione può anche essere effettuata tramite:

- notifica a mezzo posta senza avviso di ricevimento nel caso in cui il convenuto sia domiciliato nello Stato membro in cui ha sede il tribunale adito nel merito;
- notifica con mezzi elettronici attestata da conferma automatica della trasmissione, a condizione che il convenuto abbia preventivamente accettato in modo esplicito questo metodo di notifica.

**NB:** La notifica con uno di questi metodi non è ammissibile se l'indirizzo del debitore non è noto con certezza.

### 4.3. Cosa può fare il convenuto al ricevimento del modulo di domanda

Al ricevimento del modulo di domanda, il convenuto può, conformemente all'articolo 5, paragrafi 3 e 4:

- rispondere entro trenta giorni dalla notifica del modulo di domanda:
  - compilando la parte II del modulo di replica standard C e ritrasmettendolo all'organo giurisdizionale competente; o
  - in ogni altro modo idoneo senza avvalersi del modulo di replica;
- non rispondere, nel qual caso il tribunale si pronuncerà sulla controversia trascorsi 30 giorni dalla data di notifica.

Nel rispondere il convenuto può, tra le altre cose:

- ammettere o contestare, in tutto o in parte, la domanda;
- contestare i motivi della competenza giurisdizionale su cui si basa la domanda;
- contestare la domanda sostenendo che:
  - l'oggetto della stessa non rientra nell'ambito di applicazione materiale dell'ESCP (compilando a tal fine la parte II, paragrafo I, del modulo di replica C); oppure
  - non si tratta di una controversia transfrontaliera ai sensi dell'articolo 3 del regolamento;

- sostenere che il valore della controversia, se non pecuniaria, supera il limite fissato per il procedimento europeo per le controversie di modesta entità;
- contestare la domanda sulle basi dell'oggetto o dell'importo reclamato;
- indicare, nella parte II, paragrafo 2, del modulo di replica, i testimoni e altre prove presentate e allegare tutti i documenti giustificativi pertinenti;
- chiedere un'udienza utilizzando il paragrafo 3 del modulo di replica; e
- presentare una domanda riconvenzionale mediante il modulo di domanda A unitamente a tutti i documenti giustificativi pertinenti oltre al modulo di replica.

NB: Il convenuto non è tenuto a inviare alcun documento all'attore, vale a dire che il tribunale deve procedere conformemente all'articolo 5, paragrafi 4 e 6, del regolamento.

#### 4.4. Domanda principale o domanda riconvenzionale che eccedono il valore limite

Se il convenuto sostiene che il valore di una controversia non pecuniaria supera il valore limite fissato dall'ESCP, il tribunale deve prendere una

decisione in merito entro 30 giorni dall'invio della replica all'attore. Se il convenuto presenta una domanda riconvenzionale, l'attore avrà un diritto analogo a dichiarare che questa supera il valore limite. Dalle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 5, quali applicate alla domanda riconvenzionale dall'articolo 5, paragrafo 7, risulta che l'attore e il convenuto avranno la possibilità di contestare le rispettive posizioni su questo punto nell'ambito del procedimento. La decisione del tribunale in materia non è una decisione sul merito della domanda principale o della domanda riconvenzionale, ma una decisione che stabilisce se la domanda rientra nell'ambito del procedimento<sup>(52)</sup>. Il regolamento, all'articolo 5, paragrafi 5 e 7, prevede che la decisione del tribunale su questo punto non possa essere impugnata separatamente.

#### 4.5. La domanda riconvenzionale

Se il convenuto presenta una domanda riconvenzionale, come previsto dall'articolo 5, paragrafo 7, tutte le disposizioni del regolamento, in particolare l'articolo 4, l'articolo 5, paragrafi da 3 a 5, paragrafo 5, e l'articolo 2, si applicano alla domanda riconvenzionale come alla domanda principale. Ciò significa che la domanda riconvenzionale deve rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento e le disposizioni sull'avvio del procedimento si applicano anche alla domanda

---

<sup>(52)</sup> Si veda anche il precedente paragrafo 4.1.2 su ciò che accade quando la domanda principale o la domanda riconvenzionale non rientrano nell'ambito di applicazione dell'ESCP.

riconvenzionale<sup>(33)</sup>. Per quanto riguarda la domanda riconvenzionale si applicano i seguenti punti aggiuntivi:

- il tribunale deve notificare la domanda riconvenzionale e i documenti giustificativi all'attore entro 14 giorni dal ricevimento;
- l'attore deve rispondere entro 30 giorni dalla notifica;
- se il valore della domanda riconvenzionale è superiore al valore limite dell'ESCP, l'intera causa, ovvero sia la domanda che la domanda riconvenzionale, escono dall'ambito di applicazione dell'ESCP e saranno trattate secondo le procedure pertinenti nello Stato membro dell'organo giurisdizionale adito, sia in tale organo giurisdizionale o in un altro competente ai sensi del diritto nazionale.

NB: La domanda e la domanda riconvenzionale devono essere trattate come separate ai fini della loro valutazione. Anche in questo caso, ciò deriva dal fatto che l'articolo 2 è applicato alla domanda riconvenzionale dall'articolo 5, paragrafo 7. Ne consegue inoltre che non è questo il caso in cui il valore cumulativo della domanda e della domanda riconvenzionale dovrebbe rientrare nel valore limite previsto dall'ESCP; pertanto, nell'adottare tale decisione, il tribunale non ha il diritto di guardare oltre i rispettivi valori della domanda e della domanda riconvenzionale.

## 4.6. Termini

Si noti che esistono termini applicati a tutte le fasi dell'ESCP ed è particolarmente importante che vengano rispettati all'avvio del procedimento e quando il tribunale inizia a esaminare le questioni presentate. In particolare, i termini di cui all'articolo 5 sono fondamentali per ottenere un procedimento rapido, in particolare quelli relativi alla notifica degli atti e alle risposte del convenuto e dell'attore, a seconda dell'evoluzione della domanda. Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, l'organo giurisdizionale ha il potere di prorogare i termini fissati per la presentazione di una risposta alla domanda (ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3) e per la presentazione di una risposta alla domanda riconvenzionale (ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 6) ma solo in circostanze eccezionali.

## 4.7. Lingua

Va tenuto presente che le norme relative alla lingua da utilizzare per il procedimento ESCP sono le stesse per la risposta del convenuto, la domanda riconvenzionale e l'eventuale risposta, nonché per la descrizione dei documenti a sostegno della domanda riconvenzionale, così come lo sono per la domanda principale; a tale riguardo si fa riferimento al precedente paragrafo 3.7.

---

<sup>(33)</sup> Si veda, a questo proposito, il capitolo 3 della presente guida a cui fare riferimento.

# 5

CAPITOLO CINQUE

## Stabilire i fatti



## 5.1. Obbligo del tribunale per quanto riguarda le questioni oggetto di controversia

### 5.1.1. Il tribunale prende l'iniziativa per accertare i fatti

Il tribunale ha l'obbligo primario di accertare i fatti oggetto di controversia in una domanda principale o in una domanda riconvenzionale ai sensi dell'ESCP. Infatti, ai sensi degli articoli del regolamento pertinenti (articolo 4, paragrafo 4, articolo 7, paragrafo 1 e articolo 9, paragrafo 1), il tribunale è tenuto a farlo e a prendere l'iniziativa per indicare alle parti quali informazioni il tribunale richiede loro per poter prendere una decisione sulle questioni oggetto di controversia. In tal modo, la gestione e il controllo della procedura sono di competenza del tribunale e l'intenzione è che il esso garantisca così il raggiungimento degli obiettivi del regolamento, ossia che la procedura sia rapida, semplice e relativamente meno costosa.

### 5.1.2. L'organo giurisdizionale determina l'assunzione e la natura delle prove

L'articolo 9 stabilisce che l'organo giurisdizionale deve specificare i mezzi di assunzione delle prove, che per l'assunzione utilizza il metodo più semplice e meno oneroso e che ascolterà le udienze e le perizie soltanto se ciò è necessario ai fini della sentenza. Nel valutare tale questione, il tribunale deve tenere presente quale potrebbe essere il

costo di tali prove, nel contesto della politica, esposta tra l'altro agli articoli 1 e 16 e al considerando 29, secondo cui l'ESCP dovrebbe mirare a ridurre le spese per il perseguimento delle controversie transfrontaliere di modesta entità. L'articolo 5, paragrafo 1, prevede che la procedura sia scritta. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), l'udienza si tiene solo se non è possibile emettere la sentenza sulla base delle prove o se una parte ne fa richiesta (si veda più in dettaglio il paragrafo 5.3 della presente guida).

## 5.2. Informazioni supplementari dell'attore e del convenuto

Come osservato in precedenza nella presente guida al paragrafo 4.1 e come previsto dall'articolo 4, paragrafo 4 e dall'articolo 5, paragrafo 7, al ricevimento del modulo di domanda o di una domanda riconvenzionale il tribunale può chiedere alle parti di fornire ulteriori informazioni, qualora lo ritenga necessario. Visto l'obbligo del tribunale di accertare i fatti e di determinare le questioni relative alla domanda, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), consente inoltre al tribunale di chiedere ulteriori dettagli sulla domanda una volta ricevuta la risposta in merito alla domanda principale o alla domanda riconvenzionale dopo la notificazione o comunicazione. Il tribunale fissa un termine entro il quale le informazioni devono essere fornite e, come previsto dall'articolo 14, paragrafo 2, tale termine può anche essere prorogato in circostanze eccezionali. Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 1, il tribunale deve informare la parte alla quale è presentata

la richiesta circa le conseguenze del mancato rispetto del termine e che esse potrebbero includere l'accertamento nei confronti di tale parte o il rigetto della domanda. Tutte queste disposizioni mirano a rafforzare il ruolo del tribunale nella gestione del caso in modo da giungere rapidamente a una decisione.

### 5.3. Il tribunale decide di tenere un'udienza

#### 5.3.1. Il tribunale deve tenere un'udienza solo se necessario

Come notato in precedenza, spetta al tribunale decidere se tenere un'udienza per determinare i fatti. Ciò segue il principio di cui all'articolo 5, paragrafo 1, secondo cui l'ESCP è una procedura scritta. Il considerando 9 del regolamento originario stabilisce che il tribunale deve rispettare il diritto a un processo equo e al contraddittorio, ma l'udienza dovrebbe essere considerata un'eccezione alla luce degli obiettivi dell'ESCP di garantire una procedura rapida e a basso costo. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), il tribunale può tenere un'udienza solo se non è possibile emettere la decisione sulla base del materiale scritto o se una parte lo richiede e il tribunale è d'accordo. Nell'esercizio delle sue funzioni conformemente a questa disposizione e in applicazione del principio generale secondo cui l'ESCP deve essere considerata come una procedura scritta per cui lo svolgimento di un'udienza è eccezionale, il tribunale dovrebbe decidere se tenere o meno un'udienza caso per caso, tenendo conto delle prove scritte. Qualora sia necessaria un'udienza,

questa dovrebbe in linea di principio essere effettuata utilizzando un'adeguata tecnologia di comunicazione a distanza conformemente all'articolo 8 (per maggiori dettagli, cfr. paragrafo 5.5).

#### 5.3.2. Il tribunale può rifiutare di tenere un'udienza

Il modulo di domanda informa l'attore del fatto che l'ESCP è una procedura scritta e fornisce informazioni sulle modalità di richiesta di udienza (parte 9). La domanda 9.1 chiede se l'attore desidera che si tenga un'udienza e, in caso affermativo, di indicarne le ragioni. Il modulo di risposta (parte 3) pone al convenuto la stessa domanda. Il tribunale può respingere la richiesta se ritiene che, tenuto conto delle circostanze del caso di specie, l'udienza non sia necessaria per il corretto svolgimento del procedimento [articolo 5, paragrafo 1, lettera a)]. Se il tribunale respinge una richiesta di udienza, deve motivare la propria posizione per iscritto ma, come chiarito da tale disposizione, la decisione di rifiuto non può essere oggetto di un ricorso o di una revisione separata.

### 5.4. Assunzione delle prove

L'articolo 9, paragrafo 1, non lascia dubbi sul fatto che spetta all'organo giurisdizionale determinare i mezzi di assunzione delle prove e l'ambito delle prove indispensabili ai fini della sentenza. L'articolo 9, paragrafo 2, prevede che l'organo giurisdizionale possa ammettere dichiarazioni scritte da parte di testimoni, periti e parti. Le perizie o le testimonianze orali possono essere assunte solo se non è possibile emettere la

sentenza sulla base di altre prove, a norma dell'articolo 9, paragrafo 4. L'udienza di persone è effettuata conformemente alle condizioni di cui all'articolo 8, con riferimento all'uso di adeguate tecnologie di comunicazione a distanza (cfr. paragrafo 5.5). Nel caso in cui le prove debbano essere prelevate da un altro Stato membro, l'autorità giudiziaria dovrà considerare la possibilità di ricorrere alle procedure stabilite dalle pertinenti norme UE, in particolare quelle previste dal regolamento sull'assunzione delle prove in materia civile e commerciale<sup>(34)</sup>.

## 5.5. Uso delle TIC nelle udienze e nell'assunzione delle prove

L'uso delle TIC nei tribunali è diventato molto importante e ciò si riflette anche nell'ESCP (modificato). Poiché il loro uso effettivo dipende dalla tecnologia disponibile presso il tribunale adito, l'uso delle TIC durante il procedimento non è obbligatorio. Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, si tiene un'udienza utilizzando ogni adeguata comunicazione a distanza. Ciò include la videoconferenza o teleconferenza, a disposizione dell'autorità giudiziaria, a meno che l'uso di tale tecnologia non sia inappropriato per il corretto svolgimento del procedimento a causa delle particolari circostanze del caso. Il regolamento sulle prove si applica quando la persona da ascoltare è domiciliata o risiede abitualmente in uno Stato membro diverso dallo Stato membro dell'autorità giurisdizionale adita, comprese le modalità per un'adeguata comunicazione a distanza.

La parte chiamata a essere fisicamente presente può chiedere l'uso della comunicazione a distanza per il fatto che le modalità di presenza fisica sono, in particolare in considerazione delle spese, sproporzionate rispetto alla controversia, a condizione che la tecnologia sia disponibile in tribunale (articolo 8, paragrafo 2). La parte convocata a partecipare a un'udienza attraverso la tecnologia di comunicazione a distanza può chiedere di essere fisicamente presente utilizzando la parte 9.2 del modulo di domanda e la parte 4 del modulo di risposta. I moduli dovrebbero informare le parti che il recupero dei costi è soggetto alle condizioni di cui all'articolo 16 (cfr. paragrafo 3.4). La decisione del tribunale sull'opportunità di tenere un'udienza e, in caso affermativo, se essa debba avvenire mediante videoconferenza o altra tecnologia o in presenza fisica della parte non può essere impugnata separatamente dall'impugnazione della sentenza stessa (articolo 8, paragrafo 4).

Le stesse disposizioni si applicano all'udienza di un testimone, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3 (cfr. paragrafo 5.4).

<sup>(34)</sup> Regolamento (CE) n. 1206/2001.

## 5.6. Il ruolo del tribunale

### 5.6.1. Il tribunale determina la procedura

Gli obiettivi centrali dell'ESCP di cui all'articolo 1 del regolamento sono di accelerare, semplificare e ridurre le spese delle controversie di modesta entità nelle controversie transfrontaliere all'interno dell'UE, facilitando in tal modo l'accesso alla giustizia<sup>(35)</sup>. Per raggiungere questi obiettivi, i tribunali hanno un ruolo chiave nel prendere l'iniziativa di controllare e determinare la procedura da seguire nell'ESCP e di applicare di conseguenza il diritto processuale nazionale. Oltre a determinare l'estensione delle prove e i mezzi di assunzione, il tribunale deve in generale gestire il procedimento secondo i principi del contraddittorio e il diritto a un processo equo. Inoltre, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3, il tribunale è tenuto, ove opportuno, a cercare una composizione tra le parti e tale obbligo non si limita all'udienza, ma si estende a tutto il procedimento relativo alle domande e alle domande riconvenzionali (cfr. anche il paragrafo 3.8).

### 5.6.2. Il tribunale informa le parti su questioni procedurali

L'obbligo del tribunale di controllare e determinare la procedura nell'ESCP è rafforzato dall'articolo 12, paragrafo 2, in base al quale il tribunale ha anche il dovere di sostenere le parti per quanto riguarda le questioni procedurali informandole su queste ultime; in tal senso, dal considerando 9 risulta che il tribunale deve essere imparziale tra le parti al fine di garantire l'equità della procedura. L'obbligo di informare le parti su questioni procedurali può essere assolto in vari modi a seconda delle procedure nazionali. Ad esempio, potrebbe essere realizzato oralmente nel corso del procedimento o mediante comunicazioni elettroniche come la posta elettronica o la teleconferenza o con qualsiasi altro mezzo consentito dalla legislazione nazionale<sup>(36)</sup>. L'articolo 12, paragrafo 1, stabilisce che non è necessario che le parti effettuino una valutazione giuridica della controversia, lasciando tale compito all'organo giurisdizionale. Questa disposizione è particolarmente importante in assenza di un avvocato o di un altro professionista che agisca in qualità di rappresentante (articolo 12). Ai fini dell'ESCP, un organo giurisdizionale dovrebbe comprendere almeno una persona qualificata per ricoprire il ruolo di giudice ai sensi della legge dello Stato membro dell'organo giurisdizionale in cui si svolge la controversia<sup>(37)</sup>.

<sup>(35)</sup> Si vedano anche i considerando 5, 7 e 8.

<sup>(36)</sup> Cfr. considerando 22.

<sup>(37)</sup> Cfr. considerando 27.

## 5.7. Termini di procedura

Entro 30 giorni dal ricevimento della risposta del convenuto alla domanda, o dell'attore alla domanda riconvenzionale, il tribunale deve decidere se assumere prove o convocare le parti a un'udienza, se decide che è necessaria. Tenendo presente che la rapidità è importante, il tribunale deve tenere l'udienza entro 30 giorni dalla convocazione delle parti. Come già osservato al punto 5.2, l'articolo 14, paragrafo 2, prevede che alcuni termini possano essere prorogati, ma solo in circostanze eccezionali, e ciò si applica anche ai termini di 30 giorni di cui all'articolo 7. Tuttavia, poiché l'intenzione è che tutte le misure dell'ESCP siano adottate il più rapidamente possibile e poiché tale termine è indicato come massimo, il tribunale potrebbe avere la possibilità di fissare un termine più breve di 30 giorni<sup>(38)</sup>.

---

<sup>(38)</sup> In generale, per quanto riguarda il dovere del tribunale di accelerare il procedimento, si veda il considerando 23.



# 6

CAPITOLO SEI

## La sentenza



## 6.1. Emissione di una sentenza

Il giudizio su una controversia ai sensi dell'ESCP è emesso in uno dei seguenti punti:

### 6.1.1. Sentenza in contumacia: aspetti generali

Se il convenuto non risponde alla domanda entro il termine di 30 giorni dalla notifica del modulo di domanda e del modulo di risposta C, il tribunale emette la sentenza. Inoltre, se il tribunale ha chiesto la rettifica della domanda, informazioni supplementari o ulteriori dettagli e la parte alla quale è stata presentata la domanda non risponde entro il termine stabilito, il tribunale può emettere una sentenza a favore dell'altra parte. Se il tribunale stesso ha fissato un termine per uno di questi scopi, deve informare la parte interessata delle conseguenze della mancata esecuzione, compresa la possibilità che, date le circostanze, possa essere emessa una sentenza nei suoi confronti.

### 6.1.2. Sentenza in contumacia: domanda riconvenzionale

Come per la controversia principale, se l'attore non risponde entro il termine di 30 giorni dalla notifica della domanda riconvenzionale, il tribunale può emettere una sentenza sulla domanda riconvenzionale. In una tale situazione, si presume che l'attore intenda perseguire la controversia principale, cosicché in tale situazione il tribunale non

può respingere la domanda a meno che non abbia richiesto ulteriori informazioni all'attore dopo aver ricevuto la replica alla domanda. Il tribunale dovrà quindi determinare, tra le parti, quale sia il metodo di procedimento più equo, compresa la decisione di chiedere ulteriori informazioni o prove ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), o di organizzare un'udienza.

## 6.2. Sentenza dopo aver ricevuto tutte le informazioni, anche dopo l'assunzione delle prove

### 6.2.1. In assenza di udienza

Se il tribunale decide di statuire nel merito senza tenere un'udienza, dopo aver ricevuto l'eventuale risposta del convenuto alla domanda o dopo aver richiesto ulteriori informazioni entro un determinato termine e dopo averle ricevute, il tribunale deve emettere la sentenza entro 30 giorni dal ricevimento di tali informazioni. Inoltre, se il tribunale ha assunto le prove necessarie per emettere la sentenza, ma senza tenere un'udienza, deve emettere la sentenza entro il termine di 30 giorni da tale data.

### 6.2.2. Dopo un'udienza

Se il tribunale tiene un'udienza, deve emettere la sentenza entro 30 giorni dalla data dell'udienza. È implicito che l'organo giurisdizionale

avrà ricevuto tutte le informazioni e le prove necessarie per decidere nel merito della domanda o, se esistente, della domanda riconvenzionale entro la fine dell'udienza, e non è previsto che l'organo giurisdizionale possa chiedere ulteriori informazioni o prove alle parti una volta che l'udienza è stata completata. Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, il termine di 30 giorni può essere prorogato, ma solo se, in circostanze eccezionali, il tribunale non è in grado di emettere la decisione entro il termine di 30 giorni previsto dal regolamento e in tale situazione eccezionale il tribunale deve prendere tutte le misure necessarie per emettere la decisione il più rapidamente possibile. Per accelerare la procedura, il tribunale può ovviamente emettere la sentenza prima di 30 giorni, se è disposto a farlo.

## 6.3. Forma, contenuto e notificazione della sentenza

### 6.3.1. Sentenza scritta da notificare o comunicare alle parti

Anche se il regolamento non specifica che la sentenza deve essere scritta e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri possono variare quanto alla necessità o meno di una sentenza scritta per le controversie di modesta entità, ciò è implicito per il fatto che la sentenza in una

causa europea per controversie di modesta entità deve essere notificata alle parti in forma scritta. In caso contrario, non esiste una forma e un contenuto particolari della decisione specificati nel regolamento e, ai sensi dell'articolo 19, questi saranno pertanto determinati dalla legge dello Stato membro in cui si trova il tribunale adito.

### 6.3.2. Lingua della sentenza per la notificazione o comunicazione

Sebbene il regolamento prescriva una forma di certificato che deve essere rilasciato dal tribunale su richiesta di una delle parti ai fini del riconoscimento e dell'esecuzione<sup>(39)</sup>, la sentenza è separata. Il regolamento non specifica che la sentenza deve essere redatta in una lingua diversa da quella del tribunale che ha emesso la decisione, dato che la sentenza deve essere notificata o comunicata alle parti; tuttavia, per rispettare i termini della pertinente normativa dell'UE in materia<sup>(40)</sup>, sarà necessario che sia disponibile la versione linguistica appropriata per la notificazione o comunicazione. Se il testo della sentenza deve essere tradotto per soddisfare i requisiti di notificazione o comunicazione, è probabile, fatte salve le disposizioni del diritto processuale pertinente, che i costi di tale operazione ricadano in primo grado sulla persona che ha il diritto della sentenza e nel cui interesse la sentenza dovrebbe

<sup>(39)</sup> Si veda il successivo paragrafo 8.3 per quanto riguarda il certificato e il capitolo 8 in generale per quanto riguarda il riconoscimento e l'esecuzione.

<sup>(40)</sup> Cfr. paragrafo 4.2.3 di cui sopra e considerando 19.

essere eseguita. Tale spesa può essere recuperata dal debitore giudiziario nell'ambito delle spese processuali.

### 6.3.3. Sentenza notificata alle parti

Una volta emessa la sentenza, l'articolo 7, paragrafo 2, prevede che essa debba essere notificata alle parti utilizzando una delle forme di notificazione o comunicazione specificate nel regolamento, di cui all'articolo 13 e al paragrafo 4.2.3.

### 6.3.4. Spese

La sentenza conterrà un'ingiunzione di pagamento delle spese. Uno degli obiettivi principali dell'ESCP è mantenere i costi al minimo, come risulta chiaramente dall'articolo 1 e dal considerando 29, pertanto l'articolo 16 stabilisce che le spese non devono essere imputate se sostenute inutilmente o sproporzionate rispetto alla richiesta di indennizzo. Ciò è particolarmente importante se la parte vincitrice è rappresentata da un avvocato o da un altro professionista del diritto, poiché le spese di tale rappresentanza dovrebbero essere riconosciute nella sentenza solo se sono proporzionate al valore della controversia e sono state sostenute necessariamente. Fatto salvo tale principio, la norma da applicare ai sensi dell'articolo 16 del regolamento è che la parte soccombente sia obbligata dalla sentenza a sostenere le spese processuali, che devono essere determinate in base al diritto nazionale pertinente. Si veda anche il paragrafo 3.4 della presente guida.



# 7

CAPITOLO SETTE

## Riesame e impugnazione



## 7.1. Riesame ai sensi della procedura europea per le controversie di modesta entità

L'articolo 18 del regolamento prevede la possibilità di riesame di una sentenza emessa nell'ambito dell'ESCP. Ciò è possibile quando la sentenza è pronunciata contro il convenuto a favore dell'attore, oppure quando il convenuto ha presentato una domanda riconvenzionale e il tribunale ha emesso una sentenza contro l'attore.

### 7.1.1. Motivi di riesame

Il convenuto che non ha presentato un'impugnazione è legittimato a richiedere un riesame della sentenza, utilizzando la procedura disponibile ai sensi della legislazione nazionale, dinanzi all'organo giurisdizionale competente dello Stato membro in cui è stata emessa la sentenza, quando:

- la notificazione o comunicazione non è stata effettuata o, in caso di udienza, essa non è stata notificata in tempo utile e in modo da consentirgli di presentare la propria replica; oppure
- il convenuto non ha avuto la possibilità di contestare la domanda a causa di situazioni di forza maggiore o di circostanze eccezionali, per ragioni a lui non imputabili;

purché in entrambi i casi non abbia omissso di impugnare la sentenza quando possibile utilizzando i procedimenti di impugnazione o di riesame previsti dal diritto nazionale.

Il riesame dovrebbe essere richiesto entro 30 giorni, a partire dal giorno in cui il convenuto ha avuto effettiva conoscenza del contenuto della sentenza ed è stato in grado di reagire, al più tardi a partire dalla data dei provvedimenti esecutivi che hanno l'effetto di rendere i beni del convenuto in tutto o in parte inutilizzabili. Non può essere concessa alcuna proroga (articolo 18, paragrafo 2).

NB: Un riesame ai sensi dell'articolo 18 della sentenza pronunciata nell'ESCP può aver luogo soltanto nello Stato membro in cui la sentenza è stata emessa, indipendentemente dal luogo in cui la decisione deve essere eseguita.

Per quanto riguarda la disposizione sul riesame di cui all'articolo 20 del regolamento sull'ingiunzione di pagamento, la Corte di giustizia si è pronunciata nella causa C 119/13, *eco cosmetics* (ECLI:UE:C:2014:2144) stabilendo che, nel caso in cui non siano rispettati gli obblighi di notificazione di cui agli articoli da 13 a 15 di tale regolamento, l'articolo 20 non si applica e, in ultimo, la questione dovrebbe essere risolta con un rimedio nazionale. Tale sentenza può essere rilevante anche per l'interpretazione dell'articolo 18 del regolamento ESCP.

### 7.1.2. Risultato di un riesame

Se il riesame è accolto sulla base di uno dei motivi di cui al regolamento, la sentenza riesaminata è nulla. Il convenuto non perde il beneficio delle norme nazionali applicabili in materia di interruzione dei termini di prescrizione o decadenza. Se la domanda di riesame è respinta, la sentenza resta esecutiva (articolo 18, paragrafo 3).

## 7.2. Impugnazione

Ai sensi dell'articolo 17, la possibilità di impugnare la sentenza nello Stato membro in cui è stata emessa è una questione disciplinata dal diritto nazionale degli Stati membri. Se vi è possibilità di impugnazione, in materia di spesa si applicano le stesse regole applicabili al procedimento iniziale della domanda. Le informazioni sulla possibilità di impugnazione e, in caso affermativo, sull'organo giurisdizionale competente sono disponibili sul portale della giustizia elettronica.

## 7.3. Rappresentanza legale in sede di riesame e di impugnazione

Le disposizioni di cui all'articolo 10 sulla rappresentanza legale si applicano alla procedura di riesame ai sensi dell'articolo 18, così come alla procedura iniziale della domanda principale e a qualsiasi domanda

riconvenzionale, pertanto non sarà necessario che le parti abbiano la rappresentanza legale per tale procedura. È da valutare se questa sia la situazione anche per quanto riguarda l'impugnazione ai sensi del diritto processuale nazionale contro una sentenza emessa ai sensi dell'ESCP. Ciò è particolarmente significativo per quanto riguarda la ripartizione delle spese in quanto, in caso di impugnazione, in virtù dell'articolo 17, paragrafo 2, il regime delle spese di cui all'articolo 16 si applica a qualsiasi impugnazione così come è applicato al procedimento iniziale. Analogamente, l'articolo 16 si applica alle procedure di riesame di cui all'articolo 18. In tale contesto, occorre tener presente quanto disposto dal considerando 29, secondo cui le spese riconosciute a carico dell'attore perdente devono essere proporzionate al valore della domanda o sostenute necessariamente, comprese quelle derivanti dal fatto che l'altra parte era rappresentata da un avvocato<sup>(41)</sup>.

<sup>(41)</sup> Si veda anche il paragrafo 9.1.2.



# 8

CAPITOLO OTTO

## Riconoscimento ed esecuzione



## 8.1. Riconoscimento ed esecuzione: principi generali

### 8.1.1. Abolizione dell'*exequatur*

Una decisione relativa a una domanda principale o a una domanda riconvenzionale ai sensi dell'ESCP, esecutiva nello Stato membro in cui è stata emessa, è ugualmente esecutiva in qualsiasi altro Stato membro. In virtù dell'articolo 20, paragrafo 1, non è necessario ottenere una dichiarazione di esecutività nello Stato membro di esecuzione e non vi è alcuna possibilità di opporsi al riconoscimento della sentenza ESCP<sup>(42)</sup>. In ogni caso, nello Stato membro di esecuzione non è consentito alcun riesame del merito. La sentenza è esecutiva nonostante la possibilità di impugnazione<sup>(43)</sup>. Occorre tuttavia tenere presente che chi desidera eseguire una decisione emessa da un tribunale in base all'ESCP ha la possibilità di ricorrere alle procedure previste dal regolamento Bruxelles I (rifusione).

L'articolo 20, paragrafo 2, prevede che, su richiesta di una delle parti, l'organo giurisdizionale rilasci un certificato relativo a una sentenza emessa utilizzando il modulo standard D (allegato IV) senza spese supplementari. Su richiesta, l'organo giurisdizionale fornisce a tale parte il certificato in qualsiasi altra lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione

utilizzando il modulo standard dinamico multilingue disponibile sul portale europeo della giustizia elettronica. Il tribunale non è tenuto a fornire una traduzione e/o traslitterazione del testo inserito nei campi di testo libero di tale certificato.

### 8.1.2. Procedimento di esecuzione: legge applicabile

Ai sensi dell'articolo 21, il procedimento di esecuzione è disciplinato dalla legge dello Stato membro di esecuzione, fatte salve le disposizioni del regolamento sull'esecuzione, e una sentenza emessa nell'ambito dell'ESCP deve essere eseguita alle stesse condizioni di una sentenza emessa nello Stato membro di esecuzione.

## 8.2. Requisiti dell'ESCP: procedimento di esecuzione

Per avviare la procedura che potrebbe condurre all'esecuzione della sentenza ESCP ai sensi del regolamento, la parte che chiede l'esecuzione fornisce una copia autentica della sentenza e del certificato di cui all'articolo 20, paragrafo 2, e, se necessario, una traduzione conforme alla legislazione dello Stato membro di esecuzione. Gli Stati membri devono fornire informazioni su quali lingue diverse dalla o dalle lingue ufficiali sono accettabili (articolo 21 bis, paragrafo 1). La traduzione delle

<sup>(42)</sup> Cfr. anche il considerando 30.

<sup>(43)</sup> Cfr. articolo 15, paragrafo 1, e considerando 25.

informazioni sul merito di una sentenza nel certificato di cui all'articolo 20, paragrafo 2, è effettuata da un traduttore qualificato (articolo 21 bis, paragrafo 2). Le informazioni sulle lingue accettate ai fini dell'esecuzione sono disponibili sul portale europeo della giustizia elettronica.

La parte che chiede l'esecuzione non è tenuta ad avere un rappresentante autorizzato o un indirizzo postale nello Stato membro dell'esecuzione, ad eccezione di eventuali agenti incaricati da tale parte per l'effettivo processo di esecuzione (articolo 21, paragrafo 3). Inoltre, non è necessario che la parte in questione presenti nello Stato membro dell'esecuzione cauzioni, garanzie o depositi per poter procedere all'esecuzione (articolo 21, paragrafo 4).

## 8.3. Uso del certificato relativo a una sentenza

### 8.3.1. Modulo D

Il modulo del certificato relativo a una sentenza (modulo D) è riportato nell'allegato IV del regolamento. Tale certificato deve essere rilasciato dall'autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza ai sensi dell'ESCP su richiesta di una delle parti. Tale richiesta, per la quale è previsto uno spazio al punto 9 del modulo di domanda (modulo A), può essere presentata all'inizio del procedimento e, sebbene ciò non sia espressamente specificato nel regolamento, in qualsiasi fase successiva all'emissione della decisione. È auspicabile che la persona che cerca

di eseguire una sentenza ai sensi dell'ESCP preveda la necessità del certificato e quindi chieda quanto prima al tribunale di emetterlo. Inoltre, il tribunale deve fare attenzione nella compilazione del certificato, perché quest'ultimo è il documento su cui si baserà l'esecuzione. In particolare, è importante che siano inserite tutte le informazioni pertinenti per consentire agli agenti incaricati dell'esecuzione e ad altre persone che possono essere coinvolte, come il personale bancario dove è depositato un conto bancario, di vedere e comprendere i termini dell'ordine, i dettagli della persona nei confronti della quale è stato emesso e gli importi concessi nella sentenza: per tutto ciò sono previsti degli spazi nel modulo D.

### 8.3.2. Lingua del certificato

Può anche essere necessario che il certificato sia tradotto nella lingua appropriata nello Stato membro di esecuzione. Ciascuno Stato membro ha messo a disposizione le informazioni relative a quali lingue, diverse dalla o dalle lingue ufficiali, sono accettabili ai fini dell'esecuzione (cfr. articolo 21 bis). Queste informazioni sono disponibili sul portale europeo della giustizia elettronica. Si veda anche il paragrafo 8.2 della presente guida.

## 8.4. Rifiuto e limitazione dell'esecuzione

### 8.4.1. Rifiuto dell'esecuzione in circostanze eccezionali

Ai sensi dell'articolo 22, il tribunale dello Stato membro di esecuzione rifiuta l'esecuzione della sentenza in quanto incompatibile con una sentenza anteriore emessa in uno Stato membro o in un paese terzo, a condizione che:

- la sentenza anteriore riguardi una causa avente lo stesso oggetto e le stesse parti e soddisfi le condizioni necessarie per il suo riconoscimento in tale Stato membro; e
- il fatto che l'incompatibilità della sentenza con la sentenza precedente non sia stata e non possa essere sollevata come eccezione nel procedimento ESCP nello Stato membro in cui è stata emessa.

### 8.4.2. Procedura per impugnare un'esecuzione

Il regolamento non prevede una procedura di ricorso al tribunale per impugnare l'esecuzione della decisione per motivi di incompatibilità, una questione che deve essere disciplinata dal diritto processuale dello

Stato membro interessato. Analogamente, è di norma anche possibile per il tribunale di tale Stato membro, in base al diritto nazionale, rifiutare o sospendere l'esecuzione se e nella misura in cui le somme attribuite nella sentenza ESCP sono state pagate o se la sentenza è stata comunque soddisfatta.

### 8.4.3. Sospensione o limitazione dell'esecuzione

Ai sensi dell'articolo 23, qualora la parte contro la quale la sentenza emessa ai sensi dell'ESCP abbia impugnato la sentenza o quando tale impugnazione<sup>(44)</sup> è ancora possibile, oppure se una parte ha chiesto il riesame della decisione ai sensi del regolamento, il tribunale o altra autorità competente dello Stato membro dell'esecuzione, su istanza della parte in questione, può:

- limitare il procedimento di esecuzione ai provvedimenti conservativi, come il "congelamento" di un conto bancario o di salari e stipendi;
- subordinare l'esecuzione alla costituzione di una cauzione di cui determinano l'importo; oppure

<sup>(44)</sup> Il termine "impugnazione" nella forma qui utilizzata deve essere inteso nel senso che include un'impugnazione contro la decisione, se tale impugnazione è possibile secondo la legge dello Stato membro in cui si trova il tribunale che ha emesso la decisione, e un'impugnazione per motivi di incompatibilità come previsto dall'articolo 22 del regolamento. Dato che il riesame a norma dell'articolo 18 del regolamento è espressamente menzionato all'articolo 23, tale situazione non deve essere intesa come inclusa nella definizione di "contestazione" di cui all'articolo 23.

- in circostanze eccezionali sospendere il procedimento di esecuzione, ossia sospendere ulteriori procedure per un periodo determinato o limitato.

## 8.5. Procedimento per l'esecuzione della sentenza ESCP

### 8.5.1. Passi verso l'esecuzione

L'ottenimento di una sentenza e di un certificato nell'ambito dell'ESCP è il primo passo verso l'effettiva esecuzione dell'obbligo per il quale la sentenza è stata emessa. Al fine di garantire l'adempimento dell'obbligo in questione, devono essere adottate ulteriori misure per assicurare il pagamento o l'esecuzione nel caso in cui la persona contro cui è stata emessa la decisione non si conformi volontariamente alla decisione, effettuando il pagamento o adottando o rinunciando all'azione ordinata dal tribunale, per cui si rendono necessarie misure concrete di esecuzione della decisione.

### 8.5.2. Autorità e agenzie esecutive

Al fine di garantire l'esecuzione della sentenza, è necessario incaricare le autorità o gli organismi dello Stato membro di esecuzione competenti ad adottare misure di esecuzione. Ciò può comportare l'invio dei documenti e delle istruzioni a un'autorità giudiziaria degli Stati membri in cui l'esecuzione ha sede in tribunale, o comunque direttamente


agli agenti incaricati dell'esecuzione, qualora essi accettino istruzioni direttamente per conto dei clienti che chiedono l'esecuzione delle sentenze. Informazioni dettagliate sugli agenti esecutivi nei vari Stati membri e informazioni sull'esecuzione delle sentenze sono disponibili sui siti web nazionali e sul portale della giustizia elettronica.

### 8.5.3. Problemi di lingua: implicazioni pratiche ai fini dell'esecuzione

La parte che chiede l'esecuzione di una sentenza dovrebbe tenere presente che la questione della lingua può sorgere sia come requisito pratico che come requisito giudiziario. Ad esempio, se, in base al diritto nazionale applicabile all'esecuzione delle sentenze, gli atti giudiziari devono essere notificati o comunicati in un altro Stato membro, al convenuto contro il quale è chiesta l'esecuzione si applicano i requisiti pertinenti per la lingua, come specificato nel regolamento ESCP e nel regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti. Inoltre, occorre ricordare che i giudici, gli agenti esecutivi e gli altri soggetti coinvolti nell'esecuzione devono comprendere i termini della sentenza e del certificato per poter eseguire l'esecuzione in modo efficace. Ciò vale anche per coloro che possono essere coinvolti in qualità di terzi, come le persone nelle banche e gli altri detentori di beni della persona contro cui viene chiesta l'esecuzione della decisione.

## 8.6. Esecuzione delle conciliazioni giudiziarie

L'articolo 12, paragrafo 3, prevede che l'organo giurisdizionale si adoperi per raggiungere una soluzione tra le parti nel corso del procedimento. Conformemente all'articolo 23 a del regolamento ESCP, una composizione approvata o conclusa dinanzi a un organo giurisdizionale nel corso dell'ESCP e che sia esecutiva nello Stato membro in cui si è svolta la procedura è riconosciuta ed eseguita in altri Stati membri sulla stessa base di una sentenza dell'ESCP. Si applicano le disposizioni sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze ESCP di cui ai punti precedenti, *mutatis mutandis*.



# 9

CAPITOLO NOVE

## Questioni finali



## 9.1. Rappresentanza legale

### 9.1.1. Nessun obbligo di incaricare un avvocato per l'ESCP

L'articolo 10 e il considerando 15 stabiliscono che la rappresentanza da parte di un avvocato non è obbligatoria, per cui qualsiasi norma in tal senso ai sensi del diritto nazionale di uno Stato membro non è applicabile all'ESCP. Analogamente, l'articolo 21, paragrafo 3, lettera a), chiarisce che, per l'esecuzione di una sentenza ai sensi dell'ESCP, non è necessario che una parte abbia un rappresentante autorizzato nello Stato membro di esecuzione. Sono esclusi gli agenti che eseguono effettivamente le misure di esecuzione in tale Stato, come Huisssiers de Justice, Deurwaarders e Messengers at Arms. La ragione per non richiedere l'assistenza legale è quella di ridurre le spese processuali.

### 9.1.2. Implicazioni sui costi dell'incaricare un avvocato

La parte che esamina l'opportunità di incaricare un avvocato in una controversia ai sensi dell'ESCP dovrebbe tenere presente che, anche se la controversia ha esito positivo e porta a una sentenza, vi è il rischio che il tribunale non consenta che le spese di incarico dell'avvocato siano recuperabili dall'altra parte, in quanto, ai sensi dell'articolo 16, il tribunale non deve rimborsare le spese nella misura in cui sono state sostenute inutilmente o sono sproporzionate rispetto alla controversia. Il considerando 29, invocando le finalità e gli obiettivi dell'ESCP, compresa

la necessità di raggiungere la semplicità e l'efficienza economica, indica che il tribunale, nel considerare le spese proporzionate alla controversia, dovrebbe tener conto del fatto che l'altra parte, ossia la parte a favore della quale è stata emessa la sentenza, era rappresentata da un avvocato.

## 9.2. Informazioni e assistenza

### 9.2.1. Informazioni: aspetti generali

Il regolamento ESCP contiene varie disposizioni relative alle informazioni che gli Stati membri devono mettere a disposizione su vari aspetti dell'ESCP. Ai sensi dell'articolo 24, gli Stati membri sono invitati a cooperare, in particolare attraverso la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, per fornire al pubblico in generale e agli ambienti professionali informazioni sull'ESCP. In particolare, ai sensi dell'articolo 25, gli Stati membri sono tenuti a fornire informazioni alla Commissione europea in merito ai seguenti aspetti dell'ESCP:

- gli organi giurisdizionali competenti a emettere sentenze nell'ambito dell'ESCP;
- i mezzi di comunicazione accettati dagli Stati membri per ricevere un modulo di domanda ai fini dell'ESCP;

- le autorità o le organizzazioni competenti per fornire assistenza pratica, ai sensi dell'articolo 14;
- i mezzi di comunicazione elettronica disponibili e ammissibili per la notificazione o comunicazione a norma dell'articolo 13, nonché le persone o i tipi di professioni, se del caso, soggette all'obbligo giuridico di accettare il servizio o la comunicazione elettronica;
- le spese di giudizio dell'ESCP o il modo in cui sono calcolate e le modalità di pagamento conformemente all'articolo 15 bis;
- la possibilità di impugnazione e, in caso affermativo, il termine per la presentazione della stessa;
- le procedure di riesame di cui all'articolo 18 e gli organi giurisdizionali competenti per il riesame;
- le lingue in cui sarà accettabile il certificato di una sentenza ai sensi dell'ESCP conformemente all'articolo 21 bis, paragrafo 1;
- le autorità competenti per l'esecuzione della sentenza e le autorità competenti ai sensi dell'articolo 23;
- le autorità competenti negli Stati membri per l'esecuzione, compresa l'emissione di qualsiasi provvedimento di sospensione o limitazione dell'esecuzione;

e sono inoltre tenuti a comunicare qualsiasi successiva modifica di tali informazioni. La Commissione rende tali informazioni disponibili al pubblico, in particolare attraverso il portale della giustizia elettronica.

## 9.2.2. Informazioni e assistenza alle parti

Oltre alle informazioni generali che dovranno essere rese disponibili sul funzionamento dell'ESCP, le singole parti devono essere assistite e ricevere informazioni nelle varie fasi della procedura. Queste fasi comprendono:

- ai sensi dell'articolo 11, le parti devono ricevere un'assistenza pratica (cfr. paragrafo 3.1 della presente guida);
- ai sensi dell'articolo 12, i tribunali sono tenuti, se necessario, a fornire informazioni alle parti su questioni procedurali (cfr. paragrafo 5.6.2 della presente guida);
- ai sensi dell'articolo 14, i tribunali devono informare le parti delle conseguenze del mancato rispetto di un termine stabilito dal tribunale (cfr. paragrafi 4.6, 5.2, 5.7 e 6.2.2 della presente guida).

Va inoltre tenuto presente che gli Stati membri devono garantire che il modulo di domanda (modulo A) sia disponibile presso tutti i tribunali presso i quali può essere avviato un ESCP.

### 9.3. Riesame dell'ESCP

Conformemente all'articolo 28, il regolamento è oggetto di riesame entro il 15 luglio 2022. La relazione della Commissione dovrebbe riesaminare il funzionamento dell'ESCP, comprendendo: a) una valutazione dell'adeguatezza del valore limite di cui all'articolo 2, paragrafo 1 (dal 15 luglio 2017 fissato a 5 000 EUR) per conseguire l'obiettivo di facilitare l'accesso alla giustizia per i cittadini e le piccole e medie imprese nelle controversie transfrontaliere; e b) una valutazione dell'opportunità di estendere l'ambito di applicazione dell'ESCP, in particolare alle richieste di retribuzione, per facilitare l'accesso alla giustizia per i dipendenti nelle controversie transfrontaliere in materia di lavoro.



## Materiale di riferimento e link

Il portale europeo della giustizia elettronica è un punto di accesso unico a tutte le informazioni pertinenti sull'ESCP; la responsabilità di fornire le informazioni sull'ESCP è condivisa tra gli Stati membri e la Commissione europea.

A) Moduli da usare per il procedimento europeo per le controversie di modesta entità

[https://e-justice.europa.eu/content\\_small\\_claims\\_forms-177-it.do](https://e-justice.europa.eu/content_small_claims_forms-177-it.do)

B) Informazioni nazionali sull'uso della procedura, compresi i tribunali competenti e altre informazioni ai sensi dell'articolo 25

[https://e-justice.europa.eu/content\\_small\\_claims-354-it.do](https://e-justice.europa.eu/content_small_claims-354-it.do)

Regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, modificato dal regolamento (UE) 2015/2421 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 861/2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, e del regolamento (CE) n. 1896/2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento.

PRINT ISBN 978-92-76-08277-4 doi:10.2838/2081 DS-01-19-470-IT-C

PDF ISBN 978-92-76-03888-7 doi:10.2838/691937 DS-03-19-355-IT-N

Per qualsiasi utilizzo o riproduzione di foto o di altro materiale non protetto dal diritto d'autore dell'UE, è necessario richiedere l'autorizzazione direttamente ai titolari del diritto d'autore.

Foto in copertina: © Shutterstock

Foto interne: pp. 6, 8, 16, 21, 29, 55, 59, 65 © Shutterstock / pp. 15, 21, 52, 66 © Unsplash / pp. 30, 37, 38, 41, 46, 51, 56, 60, 69 © Pexels

© Unione europea, 2019

Riproduzione autorizzata con citazione della fonte.

Visita il Portale della giustizia elettronica per maggiori informazioni sulla giustizia civile nell'UE:  
<https://e-justice.europa.eu/home.do?plang=it&action=home>

**Seguici**

 <https://www.facebook.com/EUJustice/>

 [https://twitter.com/EU\\_commission](https://twitter.com/EU_commission)



Ufficio delle pubblicazioni  
dell'Unione europea

Rete giudiziaria europea  
in materia civile e commerciale

